Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 21 ottobre 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 ottobre 1974, n. 494.

Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 1967, n. 961, riguardante l'istituzione in alcuni porti delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, è sostituito dal seguente:

« Esse sono enti pubblici economici e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della marina mercantile ».

Art. 2.

Al punto 3), primo comma, dell'articolo 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, dopo la parola: « precedenti », sono aggiunte le seguenti: « indicata dal regolamento di cui al successivo articolo 16 ».

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, è sostituito dal seguente:

« Le aziende possono essere autorizzate ad istituire ed esercire altri servizi commerciali relativi al porto e ad assumere la gestione di mezzi e impianti non di proprietà dello Stato, nonchè ad espletare tutti i compiti sopra menzionati anche in altri porti rientranti nella circoscrizione territoriale delle capitanerie di porto presso le quali le aziende stesse hanno sede ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, è sostituito dal seguente:

« Il presidente di ciascuna azienda è nominato dal Ministro per la marina mercantile. In caso di assenza o impedimento è sostituito da un ufficiale di porto a ciò delegato dal comandante della capitaneria di porto ».

La lettera *f*) di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, è sostituita dalla seguente:

« *f*) dispone la dismissione per inservibilità e la alienazione dei beni mobili di proprietà dell'azienda il cui valore di mercato non superi due milioni cinquecentomila lire ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, è sostituito dal seguente:

« Il comitato direttivo è composto, oltrechè dal presidente dell'azienda, che lo presiede, dai seguenti membri:

1) dal comandante della capitaneria di porto o da un ufficiale di porto da lui delegato;

2) dal direttore dell'ufficio del lavoro portuale;

3) da un funzionario in rappresentanza dell'ufficio del genio civile OO. MM.;

4) da un funzionario in rappresentanza del compartimento delle ferrovie dello Stato;

5) dal capo della circoscrizione doganale o da un suo delegato;

6) dal presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o da un suo rappresentante;

7) da due rappresentanti eletti dal consiglio comunale del comune ove risiede l'azienda, di cui uno in rappresentanza della minoranza;

8) da un rappresentante dei consigli o assemblee regionali;

9) da un rappresentante degli agenti marittimi;

10) da un rappresentante degli spedizionieri;

11) da un rappresentante della compagnia lavoratori portuali;

12) da un rappresentante degli industriali utenti del porto;

13) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative nell'ambito del settore portuale ».

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, è sostituito dal seguente:

« I componenti del comitato direttivo sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile, su designazione delle amministrazioni od enti rispettivamente rappresentati. Il Ministro provvede alla nomina dei rappresentanti di cui ai numeri da 9) a 13), su terne presentate dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a base nazionale ».

Dopo il secondo comma dell'articolo 6 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, è aggiunto il seguente:

« Per l'espletamento dei compiti di istituto in altri porti rientranti nella circoscrizione territoriale della capitaneria di porto presso la quale ha sede l'azienda, il comitato direttivo è integrato da un rappresentante degli agenti marittimi e da uno dei lavoratori portuali per ognuno di detti altri porti ».

Art. 5.

Le lettere *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 7 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, sono sostituite dalle seguenti:

« *b*) sulle spese di qualsiasi genere, il cui importo singolo superi due milioni cinquecentomila lire;

c) sulla dismissione per inservibilità e sulla alienazione di beni mobili dell'azienda il cui valore di mercato sia compreso tra due milioni cinquecentomila lire e dieci milioni di lire, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 98 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936; ».

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 19 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per la marina mercantile approva il regolamento per il personale di ciascuna azienda, con il quale sono stabilite le norme relative all'organico del personale, al rapporto d'impiego e allo stato giuridico, nonchè al trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 ottobre 1974

LEONE

RUMOR — COPPO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 10 ottobre 1974, n. 495.

Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione dell'Italia all'esposizione internazionale di oceanografia Okinawa 75.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la partecipazione dell'Italia all'esposizione internazionale oceanografica « Okinawa 1975 » è autorizzata la spesa di lire 850 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1974 e lire 650 milioni per l'anno 1975.

Art. 2.

Alla prima quota di lire 200 milioni si provvede a carico dello stanziamento del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1973.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

E' istituito il commissariato del Governo italiano, per la partecipazione all'esposizione internazionale oceanografica « Okinawa 1975 », composto da un commissario generale e da un segretario generale, il quale eserciterà le funzioni di vice commissario e in caso di assenza sostituirà il commissario generale. Il commissario generale e il segretario generale vengono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito il Ministro per gli affari esteri, e dovranno essere prescelti tra persone versate nei problemi internazionali connessi alle risorse marine. Il trattamento economico del commissario generale e del segretario generale viene stabilito con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro.

Verranno inoltre nominati, con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, tre revisori dei conti.

Il commissariato cesserà le sue funzioni entro sei mesi dalla chiusura dell'esposizione.

Art. 4.

Il commissario generale rappresenta il Governo italiano in Italia ed in Giappone per tutto quanto concerne la partecipazione italiana all'esposizione, assumendo in nome del Governo i necessari impegni con il corrispondente rappresentante, e mantenendo in Italia i rapporti con i Ministeri, enti pubblici e privati, associazioni varie ed espositori.

Art. 5.

Il commissario generale gestisce i fondi assegnati al commissariato.

Il commissario generale autorizza le spese da sostenere in Italia od all'estero per il funzionamento del commissariato, la formazione di progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori, la loro esecuzione, le spese di trasporto ed ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della manifestazione, nonchè le spese di rappresentanza.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro, il commissario generale è autorizzato ad utilizzare personale dell'Amministrazione dello Stato per un contingente che, per quanto attiene alla carriera direttiva, non superi 12 funzionari (due per ciascuno dei seguenti Ministeri interessati: marina mercantile, affari esteri, industria, commercio e artigianato, commercio con l'estero, difesa e tesoro).

Il personale appartenente all'Amministrazione dello Stato, utilizzato ai sensi del comma precedente, potrà essere comandato presso il Ministero della marina mercantile. Il trattamento economico, escluso quello di missione, del personale in questione sarà stabilito con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro.

Il commissario generale è autorizzato ad assumere, con contratto di diritto privato, che in ogni caso non superi il 30 giugno 1976, personale di ufficio e consulenti, corrispondenti e tecnici, sia in Italia sia in Giappone.

L'onere relativo al trattamento economico spettante al personale di cui al presente articolo è a carico del commissariato.

Art. 7.

Il Ministero della marina mercantile provvederà a somministrare, a titolo di anticipazione, al commissariato i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione alla esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare.

Il commissario generale è tenuto a presentare un preventivo delle spese da effettuare e a rendere al Ministero della marina mercantile, entro sei mesi dalla chiusura dell'esposizione, il rendiconto finale distinto a seconda che si tratti delle somme somministrategli dal Ministero della marina mercantile oppure di quelle che comunque gli dovessero pervenire da altri Ministeri, enti o privati. Il commissario generale dovrà assicurare che i fondi provenienti da altri Ministeri, enti o privati siano esclusivamente destinati a spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con gli stessi Ministeri, enti o privati. Il rendiconto sarà rimesso alla ragioneria centrale presso il Ministero della marina mercantile, la quale ne curerà l'inoltro alla Corte dei conti.

Art. 8.

Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del commissariato, compreso il trattamento economico del commissario generale, con effetto dalla data di decorrenza del conferimento al commissario generale dell'incarico di assolvere tutti gli adempimenti necessari al fine di assicurare la partecipazione italiana all'esposizione.

Art. 9.

Per la gestione dei fondi il commissariato è autorizzato a derogare dalle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti.

Art. 10.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 ottobre 1974

LEONE

RUMOR — COPPO — MORO — COLOMBO — DE MITA — MATTEOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1974.

Determinazione della misura massima complessiva dei tassi d'interesse e delle aliquote accessorie da praticare per il periodo 16 settembre-31 dicembre 1974, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, riguardante l'attuazione di un piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, il quale dispone che la misura massima dei tassi di interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di finanziamento assistite dal concorso statale in conto interessi, previste dalla stessa legge «454», sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Visto l'art. 42 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, il quale stabilisce che le disposizioni di cui al citato art. 34 della legge « 454 », si applicano anche per le operazioni di mutuo e di prestito che verranno effettuate a termini degli articoli 6, terzo comma, (assistenza tecnico-economica alla cooperazione), 9 (potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli), 11 (credito di conduzione), 16 (mutui di miglioramento delle strutture aziendali) e 35 (mutui integrativi dei contributi per l'applicazione del regolamento comunitario);

Visto il decreto interministeriale del 26 febbraio 1974, n. 612059/58G, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1974, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 292, con il quale è stata fissata la misura massima dei cennati tassi d'interesse per l'anno 1974;

Vista la delibera del 18 luglio 1974 del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con la quale si è fissato al 13,80% il tasso base di riferimento per le operazioni di credito agevolato, dando mandato al Ministro per il tesoro, di concerto, ove occorra, con gli altri Ministri interessati di fissare, entro tale limite massimo, il tasso base per ciascun settore d'intervento, applicabile a tutte le operazioni che verranno stipulate dopo la data dei relativi provvedimenti.

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione dei tassi di riferimento nel settore del credito agrario in relazione alla predetta delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La misura massima complessiva dei tassi d'interesse — al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, nonchè dell'eventuale provvigione per scarto cartelle — da praticare ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni assistite dal concorso statale in conto interessi di cui all'art. 6, terzo comma, all'art. 9, all'art. 11, all'art. 16, ed all'art. 35 della legge stessa, è così determinata per il periodo residuo dell'anno in corso successivamente alla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1974:

a) mutui per l'assistenza tecnico-economica alla cooperazione (art. 6, terzo comma), mutui per il potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (articolo 9), mutui di miglioramento delle strutture aziendali (art. 16), e mutui integrativi dei contratti per la applicazione del regolamento comunitario (art. 35): misura massima complessiva del 13,80% per le operazioni da effettuare in tutto il territorio nazionale;

b) prestiti di conduzione (art. 11): misura massima complessiva del 13,80% per le operazioni da effettuare in tutto il territorio nazionale.

Per i mutui di cui al punto sub *a*), i tassi come sopra fissati si applicano, con inizio dall'ammortamento, alle operazioni perfezionate successivamente alla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1974 con la stipula del contratto definitivo, ferme restando, per il periodo di preammortamento dei mutui, le misure dei tassi massimi determinate per periodo cui si riferisce la stipula del contratto condizionato.

La misura massima dei tassi e le relative modalità di applicazione di cui al presente decreto si applicano anche alle analoghe operazioni creditizie di cui agli articoli 9, 16, 19 e 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1974

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1974
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 24

(8516)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1974.

Determinazione dei limiti e delle modalità per la concessione del contributo negli interessi sulle operazioni di credito effettuate a favore di iniziative industriali, ai sensi dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno 30 giugno 1967, n. 1523 e successive modificazioni e integrazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

E

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto, in particolare, l'art. 101 del citato testo unico (già art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717), il quale autorizza la Cassa per il Mezzogiorno a concedere agli istituti di credito contemplati dal primo comma dello stesso articolo un concorso, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'industria,

il commercio e l'artigianato, sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori meridionali, oppure, limitatamente agli istituti aventi sede fuori dei territori meridionali, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri;

Visto l'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, il quale nel prevedere nuove norme relative alle agevolazioni a favore delle iniziative industriali e commerciali stabilisce, al comma 16 che restano ferme le norme di cui all'art. 101 del citato testo unico n. 1523, per quanto concerne i compiti della Cassa per il Mezzogiorno;

Ritenuto che, ai fini del contributo da corrispondersi dalla Cassa per il Mezzogiorno per l'attuazione degli incentivi previsti dall'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno n. 1523, debba essere assunto come base un tasso di interesse nella misura del 13,80% per gli istituti speciali meridionali e del 13,70% per *tutti gli altri istituti di credito autorizzati;*

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è così determinato:

per gli istituti speciali meridionali (Isveimer, Irfis e Cis), in misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso del 13,80% e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato;

per tutti gli altri istituti di credito autorizzati, in misura pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso del 13,70% e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato a tasso agevolato.

L'anzidetto contributo sara corrisposto sulle obbligazioni emesse dopo la data del presente decreto oppure, nei casi previsti dal citato art. 101, sulle singole operazioni perfezionate, con la stipula dei relativi contratti definitivi, a partire da tale data.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà corrisposto direttamente agli istituti di credito finanziatori e precisamente:

a) per le emissioni obbligazionarie, in corrispondenza delle scadenze previste nei relativi piani di ammortamento;

b) per i singoli finanziamenti accordati dagli Istituti all'uopo autorizzati, in corrispondenza di ciascuna rata di rimborso dei singoli mutui agevolati.

Art. 3.

Il concorso sugli interessi di cui ai precedenti articoli non potrà essere accordato, quanto alle nuove iniziative, per un periodo superiore ad anni 15 (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di anni 5) e, quanto agli ampliamenti, conversioni e rinnovi di iniziative preesistenti, per un periodo superiore ad anni 10 (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di 2 anni).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1974

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
MANCINI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1974
Registro n. 27 *Tesoro, foglio n.* 354

(8515)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1974.

Determinazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 394, della misura dei tassi agevolati sulle operazioni creditizie previste dagli articoli 6, 9, 11, 16 e 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e dagli articoli 2, terzo comma e 16, terzo e quarto comma della legge 14 agosto 1971, n. 817.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970;

Visto l'art. 6, terzo comma, della predetta legge « 910 » che prevede la concessione, una tantum, a favore delle cooperative che gestiscono propri impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, realizzati o ampliati con il concorso finanziario dello Stato in applicazione delle leggi sulla bonifica integrale e sul credito agrario, in epoca antecedente l'entrata in vigore della legge 2 giugno 1961, n. 454, di mutui straordinari per la trasformazione di passività onerose in essere alla data di entrata in vigore della stessa legge « 910 » e contratte prima del 31 marzo 1966, al tasso del 3%, riducibile al 2% per i territori di cui all'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, alle leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè nei territori dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della citata legge « 910 » che prevede la concessione a favore di cooperative e di loro consorzi e di enti di sviluppo di mutui integrativi per la realizzazione da parte degli stessi delle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, al tasso del 3%, riducibile al 2% per i territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 10 agosto 1950, n. 647 e successive modificazioni ed integrazioni, nei territori dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè nei territori di cui all'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 11 della ripetuta legge « 910 » che dispone la concessione di prestiti di conduzione al tasso del 3% a favore di imprenditori agricoli singoli od associati e di cooperative agricole per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1), della legge 5 luglio 1928, n. 1760;

Visto l'art. 16 della più volte citata legge « 910 », che prevede la concessione a favore degli operatori agricoli di mutui di miglioramento agrario al tasso del 3%, riducibile al 2% per i territori di cui all'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, alle leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè nei territori dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 35 della citata legge « 910 » che prevede la concessione a favore di enti di sviluppo, di enti pubblici operanti nel settore agricolo, di consorzi di miglioramento fondiario, di cooperative e loro consorzi, nonchè di associazione di produttori agricoli, per la realizzazione di opere ed impianti di interesse collettivo, di mutui integrativi dei contributi previsti dallo stesso art. 35, al tasso del 3%, riducibile al 2% nei territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646, e 10 agosto 1950, n. 647; e successive modificazioni ed integrazioni, e nei territori di cui al primo comma dell'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 2, terzo comma, e 16, terzo e quarto comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817, con i quali viene stabilito nella misura dell'1% il tasso d'interesse da praticare sui mutui previsti da dette norme, assistiti dal concorso statale in conto interessi;

Visto l'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, il quale prevede che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 giugno 1975, i tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti da leggi vigenti recanti provvidenze creditizie statali per vari settori economici sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro competente per materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e che la misura di detti tassi sarà stabilita in modo che sia conservata rispetto al tasso base di riferimento deliberato dal Comitato in parola la stessa proporzione prima esistente tra i tassi agevolati e i tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974;

Visto il medesimo art. 1 della cennata legge n. 397, con il quale si fissa la decorrenza dei nuovi tassi agevolati di interesse;

Considerato che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 18 luglio 1974 ha stabilito nella misura del 13,80% il tasso base di riferimento per i finanziamenti previsti dalle leggi sul credito agevolato, dando mandato al Ministro per il tesoro di fissare entro tale limite i tassi base per ciascun settore di intervento, di concerto, ove occorra, con gli altri Ministri interessati;

Visto il decreto interministeriale del 26 febbraio 1974, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale è stato fissato per l'anno 1974 il tasso base di riferimento per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento di cui alla legge « 910 » nelle seguenti misure:

operazioni di credito agrario di miglioramento: 10,70% centro-nord, 10,95% mezzogiorno;

operazioni di credito agrario di esercizio: 10,00% centro-nord, 10,25% mezzogiorno;

Visto il decreto interministeriale del 16 settembre 1974 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale entro il limite del 13,80% stabilito il 18 luglio 1974 dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, è stato fissato il nuovo tasso base di riferimento per le cennate operazioni creditizie nella misura unica del 13,80% sia per le operazioni di credito agrario di miglioramento, che per quelle di esercizio effettuate in tutto il territorio nazionale;

Ritenuto che occorre provvedere alla determinazione dei nuovi tassi agevolati di interesse ed al fine di conservare la proporzione prima esistente di prendere a base per tale determinazione la media dei tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il quale nella riunione del 17 settembre 1974 si è espresso favorevolmente in ordine alle nuove misure del tasso agevolato appresso indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, il tasso di interesse sulle operazioni creditizie previste dagli articoli 6, 9, 11, 16, e 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (2° piano verde) dagli articoli 2, terzo comma, e 16, terzo e quarto comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817, indicati nelle premesse è così determinato:

a) per i mutui straordinari di cui all'art. 6, terzo comma: 3,85% riducibile al 2,55% per i territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, per i territori dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè nei territori di cui all'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) per i mutui integrativi di cui all'art. 9: 3,85% riducibile al 2,55% per i territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, e per i territori dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè nei territori di cui all'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) per i prestiti di cui all'art. 11: 4,10%;

d) per i mutui di cui all'art. 16: 3,85% riducibile al 2,55% per i territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, nei territori dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè nei territori di cui all'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) per i mutui di cui all'art. 35: 3,85% riducibile al 2,55% nei territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, e nei territori di cui al primo comma dell'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni;

f) per i mutui di cui all'art. 2, terzo comma, e 16, terzo e quarto comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817: 1,25%.

I predetti tassi si applicano anche alle analoghe operazioni creditizie di cui agli articoli 9, 16 e 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ed all'art. 19 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà applicazione dalla data del decreto stesso.

Roma, addì 17 settembre 1974

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1974
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 53

(8526)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1974.

Determinazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, della misura del tasso agevolato sui prestiti triennali di esercizio previsti dalla legge 18 aprile 1974, n. 118.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 18 aprile 1974, n. 118, recante provvedimenti urgenti per la zootecnia;

Visto, in particolare, l'art. 5, punto *b*), della cennata legge n. 118, il quale prevede la concessione del concorso statale in conto interessi su prestiti di esercizio ad ammortamento triennale al tasso del 3% per le esigenze delle aziende agricole singole o associate e dei relativi organismi associativi a norma delle vigenti leggi in materia;

Visto l'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, il quale prevede che, fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 giugno 1975, i tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti da leggi vigenti recanti provvidenze creditizie statali per vari settori economici, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro competente per materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e che la misura di detti tassi sarà stabilita in modo che sia conservata, rispetto al tasso base di riferimento deliberato dal Comitato in parola, la stessa proporzione prima esistente tra i tassi agevolati e i tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974;

Visto il medesimo art. 1 della cennata legge n. 397, con il quale si fissa la decorrenza dei nuovi tassi agevolati di interesse;

Considerato che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 18 luglio 1974 ha stabilito nella misura del 13,80% il tasso base di riferimento per i finanziamenti previsti dalle leggi sul credito agevolato dando mandato al Ministro per il tesoro di fissare entro tale limite i tassi base per ciascun settore d'intervento, di concerto, ove occorra, con gli altri Ministri interessati;

Visto il decreto interministeriale del 26 febbraio 1974 debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale è stato fissato, per l'anno 1974, il tasso base di riferimento per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento nelle seguenti misure:

operazioni di credito agrario di miglioramento: 10,70% centro-nord, 10,95% mezzogiorno;

operazioni di credito agrario di esercizio: 10,00% centro-nord, 10,25% mezzogiorno;

Visto il decreto interministeriale del 16 settembre 1974 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale entro il limite del 13,80% stabilito il 18 luglio 1974 dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, è stato fissato il nuovo tasso base di riferimento per le cennate operazioni di credito agrario nella misura unica del 13,80% sia per le operazioni di credito agrario di miglioramento, che per quelle di esercizio, effettuate in tutto il territorio nazionale;

Ritenuto che occorre provvedere alla determinazione dei nuovi tassi agevolati di interesse ed al fine di conservare la proporzione prima esistente di prendere a base per tale determinazione la media dei tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il quale nella riunione del 17 settembre 1974 si è espresso favorevolmente in ordine alla nuova misura del tasso agevolato appresso indicata;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, il tasso di interesse agevolato annuo da praticare sui prestiti triennali di esercizio previsti dalla legge 18 aprile 1974, n. 118, è determinato nella misura del 4,10%.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà applicazione dalla data del decreto stesso.

Roma, addì 17 settembre 1974

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1974
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 55

(8524)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1974.

Determinazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, della misura dei tassi agevolati sui finanziamenti previsti dagli articoli 5, 7 e 22 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 5 della cennata legge n. 364, il quale prevede che a favore delle aziende agricole di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 ed all'art. 1 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, possono essere concesse le agevolazioni creditizie previste dall'art. 2 dello stesso decreto-legge n. 917, per la ricostitu-

zione dei capitali di conduzione che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita del prodotto, compreso il lavoro del coltivatore;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, richiamato dalla citata legge n. 364, il quale contempla la concessione di prestiti quinquennali di esercizio al tasso dello 0,50% con addebito ai beneficiari del 60% del capitale mutuato;

Visto l'art. 7 della predetta legge n. 364, il quale prevede la concessione a favore degli agricoltori le cui aziende abbiano subito danni tali da compromettere il loro bilancio economico, di prestiti quinquennali di esercizio limitatamente alle necessità della conduzione aziendale dell'anno in corso e di quello successivo all'annata agraria in cui si è verificato l'evento calamitoso, nonchè per l'estinzione di passività derivanti da prestiti agrari di esercizio scadenti nell'anno in cui si è verificato l'evento, al tasso annuo del 3%, riducibile all'1% per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati ed allo 0,50% per le cooperative agricole, consorzi ed associazioni di produttori agricoli, costituiti per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli;

Visto l'art. 22 della ripetuta legge n. 364, il quale prevede la concessione dei mutui di durata non superiore ad anni venti, di cui all'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, a favore di aziende agricole singole ed associate per la realizzazione di impianti di protezione delle produzioni pregiate;

Visto l'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, richiamato dalla suddetta legge n. 364, il quale prevede la concessione di mutui di miglioramento al tasso del 3 per cento, riducibile al 2% per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge 10 agosto 1950, n. 647, nelle zone dichiarate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni e nei territori di cui all'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, il quale prevede che, fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 giugno 1975, i tassi agevolati annui d'interesse da applicare sui finanziamenti previsti da leggi vigenti recanti provvidenze creditizie statali per vari settori economici sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro competente per materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e che la misura di detti tassi sarà stabilita in modo che sia conservata rispetto al tasso base di riferimento deliberato dal Comitato in parola la stessa proporzione prima esistente tra i tassi agevolati e i tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974;

Visto il medesimo art. 1 della cennata legge n. 397, con il quale si fissa la decorrenza dei nuovi tassi agevolati di interesse;

Considerato che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 18 luglio 1974 ha stabilito nella misura del 13,80% il tasso base di riferimento per i finanziamenti previsti dalle leggi sul credito agevolato, dando mandato al Ministro per il tesoro di fissare entro tale limite i tassi base per ciascun settore d'intervento, di concerto, ove occorra, con gli altri Ministri interessati;

Visto il decreto interministeriale del 26 febbraio 1974, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale è stato fissato, per l'anno 1974, il tasso base di riferimento per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910 nelle seguenti misure:

operazioni di credito agrario di miglioramento: 10,70% centro-nord, 10,25% Mezzogiorno;

operazioni di credito agrario di esercizio: 10,00% centro-nord, 10,25% Mezzogiorno;

Visto il decreto interministeriale del 16 settembre 1974 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale entro il limite del 13,80% stabilito il 18 luglio 1974 dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, è stato fissato, il nuovo tasso base di riferimento per le cennate operazioni di credito agrario nella misura unica del 13,80% sia per le operazioni di credito agrario di miglioramento che per quelle di esercizio, effettuate in tutto il territorio nazionale;

Ritenuto che occorre provvedere alla determinazione dei nuovi tassi agevolati di interesse ed al fine di conservare la proporzione prima esistente di prendere a base per tale determinazione la media dei tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il quale nella riunione del 17 settembre 1974 si è espresso favorevolmente in ordine alle nuove misure del tasso agevolato appresso indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, il tasso d'interesse agevolato annuo da praticare sui finanziamenti di cui agli articoli 5, 7 e 22 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è così determinato:

a) per i prestiti di cui all'art. 5: 0,70 per cento;

b) per i prestiti di cui all'art. 7: 4,10% riducibile all'1,35% per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli od associati, e successivamente allo 0,70% per le cooperative agricole, consorzi ed associazioni di produttori agricoli costituiti per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli;

c) per i mutui di cui all'art. 22: 3,85% riducibile al 2,55% nei territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, numero 646, 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle zone dichiarate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni e nei territori di cui all'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà applicazione dalla data del decreto stesso.

Roma, addì 17 settembre 1974

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1974
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 54

(8525)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1974.

Determinazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, della misura dei tassi agevolati sui prestiti di esercizio di cui all'art. 17-quater della legge 23 marzo 1973, n. 36.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la legge 23 marzo 1973, n. 36, concernente la conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973;

Visto l'art. 17-*quater* della citata legge n. 36, il quale prevede a favore dei proprietari e conduttori di aziende agrarie dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle predette alluvioni la concessione dei prestiti di esercizio di cui agli articoli 5 e 7 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364, da destinare rispettivamente alla ricostituzione dei capitali di conduzione nonché alla estinzione di passività arretrate, al tasso agevolato del 4%, riducibile al 3% per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti;

Visto l'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, il quale prevede che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 giugno 1975, i tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti recanti provvidenze creditizie statali per i vari settori economici sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro competente per materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e che la misura di detti tassi sarà stabilita in modo che sia conservata rispetto al tasso base di riferimento deliberato dal Comitato in parola la stessa proporzione prima esistente tra i tassi agevolati ed i tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974;

Visto il medesimo art. 1 della cennata legge n. 397, con il quale si fissa la decorrenza dei nuovi tassi agevolati di interesse;

Considerato che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 18 luglio 1974 ha stabilito nella misura del 13,80% il tasso base di riferimento per i finanziamenti previsti dalle leggi sul credito agevolato, dando mandato al Ministro per il tesoro di fissare entro tale limite i tassi base per ciascun settore di intervento di concerto, ove occorra, con gli altri Ministri interessati;

Visto il decreto interministeriale del 26 febbraio 1974, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale è stato fissato per l'anno 1974 il tasso base di riferimento per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, nelle seguenti misure:

operazioni di credito agrario e di miglioramento: 10,70% centro-nord, 10,95% mezzogiorno;

operazioni di credito agrario di esercizio: 10,00 % centro-nord, 10,25 % mezzogiorno;

Visto il decreto interministeriale del 16 settembre 1974, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale entro il limite del 13,80 % stabilito il 18 luglio 1974 dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, è stato fissato il nuovo tasso base di riferimento per le operazioni di credito agrario nella misura unica del 13,80 % sia per le operazioni di credito agrario di miglioramento che per quelle di esercizio effettuate in tutto il territorio nazionale;

Ritenuto che occorre provvedere alla determinazione dei nuovi tassi agevolati di interesse ed al fine di conservare la proporzione prima esistente di prendere a base per tale determinazione la misura del tasso base vigente anteriormente al 18 luglio 1974 relativamente al mezzogiorno;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il quale nella riunione del 17 settembre 1974 si è espresso favorevolmente in ordine alle nuove misure del tasso agevolato appresso indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, il tasso agevolato di interesse da praticare sui prestiti di esercizio di cui all'art. 17-*quater* della legge 23 marzo 1973, n. 36, è determinato nella misura del 5,40 % riducibile al 4,05 % per il coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà applicazione dalla data del decreto stesso.

Roma, addì 17 settembre 1974

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1974
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 52

(8527)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1974.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore delle iniziative industriali meridionali, ai sensi della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernente il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto in particolare l'art. 10 della cennata legge n. 853, che, al tredicesimo comma, prevede che il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, sui finanziamenti agevolati, è fissato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in modo che il tasso d'interesse praticato alle piccole e medie industrie sia inferiore di un terzo a quello praticato alle altre industrie;

Visto il proprio decreto n. 244863 del 23 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 400, con il quale è stato determinato il tasso annuo di interesse, per i finanziamenti alle imprese industriali di cui al citato art. 10 della legge n. 853, nelle seguenti misure:

per i finanziamenti alle imprese che realizzino investimenti fissi o raggiungano immobilizzi compresi tra i 100 milioni e 1,5 miliardi di lire ed alle imprese

che realizzino investimenti fissi o abbiano o raggiungano immobilizzi compresi tra 1,5 e 5 miliardi di lire: 4 per cento;

per i finanziamenti alle altre industrie che realizzino investimenti fissi o abbiano o raggiungano immobilizzi superiori a 5 miliardi di lire: 6 per cento;

Ritenuto che a seguito della mutata situazione del mercato monetario e finanziario occorre elevare i predetti tassi agevolati del 4 % e del 6 % alla misura, rispettivamente, del 5 % e del 7,50 per cento;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il quale nella riunione del 17 settembre 1974 si è espresso favorevolmente in ordine alle nuove misure del tasso agevolato appresso indicate;

Decreta:

Il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, per i finanziamenti alle imprese industriali di cui all'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è così determinato:

5 % per i finanziamenti alle imprese che realizzino investimenti fissi o raggiungano immobilizzi compresi tra 100 milioni e 1,5 miliardi di lire ed alle imprese che realizzino investimenti fissi o abbiano o raggiungano immobilizzi compresi tra 1,5 e 5 miliardi di lire;

7,50 % per i finanziamenti alle altre industrie che realizzino investimenti fissi o abbiano o raggiungano immobilizzi superiori a 5 miliardi di lire.

I predetti tassi si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto definitivo interviene dopo la data del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1974
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 61

(8518)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1974.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie, ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 623.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive integrazioni, recante nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato;

Visto in particolare l'art. 1 della suddetta legge numero 623, relativo alla concessione di finanziamenti agevolati a favore di medie e piccole imprese per la costruzione di nuovi impianti industriali, nonchè per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti industriali esistenti, ad un tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, non superiore al 3 % per le iniziative da realizzare nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore al 5 % per le iniziative da realizzare nei restanti territori;

Visto l'art. 2 della legge 20 dicembre 1961, n. 1427, il quale prevede che ai finanziamenti contemplati dalla citata legge 30 luglio 1959, n. 623, effettuati nei territori indicati nell'art. 1 della stessa legge n. 1427, si applica l'interesse nella misura del 4 per cento;

Visto l'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, il quale dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 giugno 1975 i tassi agevolati da applicare sui finanziamenti previsti a favore dei vari settori economici sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in modo che sia conservata rispetto al tasso base di riferimento deliberato dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio la stessa proporzione prima esistente tra tali tassi agevolati e i tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974;

Considerato che i tassi base, vigenti fino al 18 luglio 1974, del 9,10% per gli Istituti speciali meridionali (Isveimer, Irfis e Cis) e del 9% per gli altri Istituti, sono stati elevati rispettivamente al 13,80% e al 13,70 per cento in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 18 luglio 1974;

Ritenuto che occorre provvedere alla determinazione dei nuovi tassi agevolati di interesse prendendo a base, al fine di conservare la proporzione prima esistente, la media dei tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il quale nella riunione del 17 settembre 1974 si è espresso favorevolmente in ordine alle nuove misure del tasso agevolato appresso indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, il tasso di interesse agevolato annuo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive integrazioni è stabilito come segue:

a) 4,55% per operazioni destinate ad iniziative da realizzare nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) 6,10% per operazioni destinate ad iniziative da realizzare nei territori del Polesine di cui all'art. 1 della legge 20 dicembre 1961, n. 1427;

c) 7,60% per operazioni destinate ad iniziative da realizzare nei territori diversi da quelli indicati nelle lettere *a*) e *b*).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà applicazione dalla data del decreto stesso.

Roma, addì 17 settembre 1974

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1974
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 59

(8519)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1974.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore delle iniziative industriali da realizzare nelle aree depresse del centro-nord, ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni, recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale;

Visto in particolare l'art. 5 della citata legge n. 614, il quale, nel recare finanziamenti agevolati per le iniziative industriali, prevede che il tasso d'interesse annuo e la durata del mutuo sono stabiliti, sulla base dei piani quinquennali di cui all'art. 1 della stessa legge n. 614, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenendo conto delle caratteristiche e dell'intensità della depressione, e non può essere inferiore a quello fissato per i corrispondenti finanziamenti nei territori indicati nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti ministeriali in data 10 gennaio 1968, e 24 novembre 1969, con i quali, in attuazione del ripetuto art. 5 della legge n. 614, il tasso di interesse è stato così determinato:

a) nelle zone depresse e nei territori montani del Lazio, delle Marche e dell'Umbria: 4 % annuo posticipato, comprensivo di ogni onere e spese di istruttoria;

b) nelle zone depresse e nei territori montani delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta: 4,25 % annuo posticipato, comprensivo di ogni onere e spese di istruttoria;

c) nelle zone depresse e nei territori montani della Toscana, dell'Emilia Romagna, del Veneto, della Liguria, del Piemonte e della Lombardia: 4,50 % annuo posticipato, comprensivo di ogni onere e spese di istruttoria, fermo restando il tasso del 4 % per i territori di cui all'art. 1 della legge 20 dicembre 1961, n. 1427;

Considerato che a seguito della mutata situazione del mercato monetario e finanziario si è registrato un accentuato aumento del costo complessivo delle operazioni per cui occorre provvedere alla modifica dei predetti tassi per adeguarli all'odierna realtà economica;

Considerato che il tasso agevolato sui finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie localizzate nei territori meridionali beneficiarie delle provvidenze previste dall'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno 30 giugno 1967, n. 1523 e dall'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 è stato fissato nella misura del 5 per cento;

Ritenuto, pertanto, che il predetto tasso agevolato del 5 % possa essere applicato anche alle operazioni di cui al citato art. 5 della legge n. 614;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il quale nella riunione del 17 settembre 1974 si è espresso favorevolmente in ordine alla nuova misura del tasso agevolato appresso indicata;

Decreta:

Il tasso di interesse agevolato annuo sui finanziamenti per le iniziative industriali di cui all'art. 5 della legge 22 luglio 1966, n. 614 è fissato nella misura del 5 per cento.

Il predetto tasso si applicherà ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto definitivo interviene dopo la data del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1974
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 60

(8517)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1974.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore dell'editoria giornalistica, ai sensi della legge 29 novembre 1971, n. 1063.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1063 recante provvidenze a favore della editoria giornalistica per il 1971;

Visto, in particolare, l'art. 3 della predetta legge n. 1063, il quale ha determinato nella misura del 5 % annuo il tasso a carico delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, beneficiarie dei finanziamenti previsti dalla legge medesima;

Visto l'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, il quale dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 giugno 1975 i tassi agevolati da applicare sui finanziamenti previsti a favore dei vari settori economici sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in modo che sia conservata rispetto al tasso base di riferimento deliberato dal predetto Comitato per il credito la stessa proporzione prima esistente tra tali tassi agevolati e i tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974;

Considerato che i tassi base vigenti fino al 18 luglio 1974, del 9,10 % per gli Istituti speciali meridionali e del 9 % per gli altri Istituti, sono stati elevati rispettivamente al 13,80 % e al 13,70 %, in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 18 luglio 1974;

Ritenuto che occorre provvedere alla determinazione dei nuovi tassi agevolati di interesse e che, al fine di conservare la proporzione prima esistente, è necessario prendere a base la media dei tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il quale nella riunione del 17 settembre 1974 si è espresso favorevolmente in ordine alla nuova misura del tasso agevolato appresso indicata;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, il tasso agevolato di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063, è stabilito nella misura del 7,60 per cento arrotondato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà applicazione dalla data del decreto stesso.

Roma, addì 17 settembre 1974

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1974
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 57

(8520)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1974.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore dell'industria e dell'artigianato tessili, ai sensi della legge 1° dicembre 1971, n. 1101.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Visto in particolare l'art. 8, primo comma, della predetta legge n. 1101, il quale ha determinato nella misura del 4 % annuo il tasso a carico delle imprese del settore tessile, beneficiarie di finanziamenti previsti dalla legge medesima;

Visto l'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, il quale dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 giugno 1975 i tassi agevolati da applicare sui finanziamenti previsti a favore dei vari settori economici sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in modo che sia conservata rispetto al tasso base di riferimento deliberato dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio la stessa proporzione prima esistente tra tali tassi agevolati e i tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974;

Considerato che i tassi base, vigenti fino al 18 luglio 1974, del 9,10% per gli Istituti speciali meridionali (Isveimer, Irfis e Cis) e del 9 % per gli altri Istituti, sono stati elevati rispettivamente al 13,80 % e al 13,70 %, in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 18 luglio 1974;

Ritenuto che occorre provvedere alla determinazione dei nuovi tassi agevolati di interesse e che, al fine di conservare la proporzione prima esistente, è necessario prendere a base la media dei tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il quale nella riunione del 17 settembre 1974 si è espresso favorevolmente in ordine alla nuova misura del tasso agevolato appresso indicata;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, il tasso agevolatto annuo di interesse, comprensivo di ogni gravame accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti di cui alla legge 1° dicembre 1971, n. 1101, è stabilito nella misura del 6,10 per cento arrotondato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà applicazione dalla data del decreto stesso.

Roma, addì 17 settembre 1974

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1974
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 56

(8522)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1974.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese commerciali, ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive integrazioni, per il finanziamento a medio termine al commercio;

Visto in particolare l'art. 5 della suddetta legge numero 1016 relativo alla concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole imprese commerciali, per la realizzazione di programmi di apprestamento, di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature, ivi comprese le opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale, ad un tasso di interesse, comprensivo di ogni onere e spesa, del 3 % per i programmi da realizzare nei territori di cui allo articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e del 5 % per i programmi da realizzare nei restanti territori;

Visto l'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, il quale dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 giugno 1975 i tassi agevolati da applicare sui finanziamenti previsti a favore dei vari settori economici sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in modo che sia conservata rispetto al tasso base di riferimento deliberato dal predetto Comitato per il credito la stessa proporzione prima esistente tra tali tassi agevolati e i tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974;

Considerato che i tassi base vigenti fino al 18 luglio 1974, del 9,20 % per gli Istituti speciali meridionali e del 9,10 % per gli altri Istituti, sono stati elevati rispettivamente al 13,80 % e al 13,70 %, in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 18 luglio 1974;

Ritenuto che occorre provvedere alla determinazione dei nuovi tassi agevolati di interesse e che, al fine di conservare la proporzione prima esistente, è necessario prendere a base la media dei tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il quale nella riunione del 17 settembre 1974 si è espresso favorevolmente in ordine alle nuove misure del tasso agevolato appresso indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, il tasso di interesse agevolato annuo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti previsti dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito come segue:

a) 4,50%, arrotondato, per operazioni destinate ad iniziative da realizzare nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) 7,50 %, arrotondato, per operazioni destinate ad iniziative da realizzare nei territori diversi da quelli indicati nella lettera *a*).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà applicazione dalla data del decreto stesso.

Roma, addì 17 settembre 1974

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1974
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 62

(8521)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1974.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni ed integrazioni, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione;

Visto l'art. 4 della legge 31 ottobre 1966, n. 947, il quale dispone che i tassi di interesse da applicare alle varie forme di operazioni a favore delle imprese artigiane sono stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio sentito il Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Vista la delibera in data 13 gennaio 1970, con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ha fissato nella misura del 3 % il tasso agevolato da praticare sulle predette operazioni, in misura, comunque, non inferiore al 3 % nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord;

Visto l'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, il quale dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 giugno 1975 i tassi agevolati da applicare sui finanziamenti previsti a favore dei vari settori economici sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in modo che sia conservata rispetto al tasso base di riferimento deliberato dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio la stessa proporzione prima esistente tra tali tassi agevolati e i tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974;

Considerato che i tassi base, vigenti fino al 18 luglio 1974 dell'8,50 % per le operazioni di durata inferiore a 2 anni e del 9 % per le operazioni di durata biennale e ultra-biennale sono stati elevati, rispettivamente al 12 % e al 12,50 %, in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 18 luglio 1974;

Ritenuto che occorre provvedere alla determinazione dei nuovi tassi agevolati di interesse e che, al fine di conservare la proporzione prima esistente, è necessario prendere a base la media dei tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il quale nella riunione del 17 settembre 1974 si è espresso favorevolmente in ordine alla nuova misura del tasso agevolato appresso indicata;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, il tasso di interesse agevolato annuo comprensivo di ogni onere accessorio e spesa da praticare sui finanziamenti di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle imprese artigiane, è stabilito nella misura del 4,20 per cento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà applicazione dalla data del decreto stesso.

Roma, addì 17 settembre 1974

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1974
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 58

(8523)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1974.

Determinazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 442;

Sulla proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Udito il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e sentito il parere della commissione parlamentare di vigilanza;

Decreta:

Il saggio di interesse sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concederà a mutuo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto viene determinato nella misura del 9 per cento in ragione di anno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1974
Registro n. 26 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 172

(8494)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1974.

Determinazione del tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti per l'attuazione dei piani di zona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 16 novembre 1970, con il quale è stato determinato il tasso di interesse sui mutui per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, da concedersi da parte della Cassa depositi e prestiti;

Ritenuta l'opportunità di procedere, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 847, ad una nuova determinazione del predetto tasso di interesse;

Decreta:

Il tasso di interesse sui mutui che saranno concessi dalla Cassa depositi e prestiti per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, è determinato in misura pari a quello fissato per i mutui della stessa Cassa depositi e prestiti e si adeguerà alle sue variazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1974
Registro n. 26 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 173

(8495)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentaquattro società cooperative senza nomina di commissario liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 16 settembre 1974 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

1) società cooperativa edilizia «Villa del Sole» con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 13 gennaio 1955, rep. n. 158683;

2) società cooperativa mista «Unione consumatori» con sede in Roma, costituita per rogito Mastrogiovanni in data 29 novembre 1948, rep. n. 40356;

3) società cooperativa edilizia «Tiziana» con sede in Roma, costituita per rogito Armati in data 24 marzo 1951, rep. n. 8605;

4) società cooperativa edilizia «Tiburtina al Barco» con sede in Roma, costituita per rogito Quaranta in data 16 novembre 1967, rep. n. 200;

5) società cooperativa edilizia «Thalassa II» con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 16 novembre 1966, rep. n. 38664;

6) società cooperativa edilizia «S.J.M.M.A.» con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 28 gennaio 1953, rep. n. 15933;

7) società cooperativa edilizia «BI.SA.GIO.» con sede in Roma, costituita per rogito Pomâr in data 6 dicembre 1963, repertorio n. 116743;

8) società cooperativa edilizia «La rustica 65» con sede in Roma, costituita per rogito Colosso in data 30 ottobre 1963, repertorio n. 51000;

9) società cooperativa edilizia «Lyra» con sede in Roma, costituita per rogito Bellini in data 30 aprile 1964, rep. n. 48167/14951;

10) società cooperativa edilizia «Antica preneste» con sede in Roma, costituita per rogito Pietromarchi in data 7 maggio 1962, rep. n. 15660;

11) società cooperativa edilizia «Santa Barbara delle Miniere» con sede in Roma, costituita per rogito Mammuccari in data 13 marzo 1954, rep. n. 13224;

12) società cooperativa edilizia «Rosa del Sud» con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 19 maggio 1954, rep. n. 17965;

13) società cooperativa edilizia «Pisanella» con sede in Roma, costituita per rogito Dobici in data 29 aprile 1964, repertorio n. 378147/8837;

14) società cooperativa edilizia «Il Labirinto» con sede in Roma, costituita per rogito Castellini in data 7 maggio 1954, repertorio n. 79335;

15) società cooperativa edilizia «Pervicacior» con sede in Roma, costituita per rogito Terracina in data 16 giugno 1954, rep. n. 7194;

16) società cooperativa edilizia «Adami» con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci Ventura in data 15 aprile 1954, rep. n. 75408;

17) società cooperativa edilizia «Ruscarolo» con sede in Roma, costituita per rogito Panvini Rosati in data 14 luglio 1965, rep. n. 67310;

18) società cooperativa edilizia «Monti» con sede in Roma, costituita per rogito Trapanese in data 2 marzo 1953, rep. 45104;

19) società cooperativa edilizia «La Nuova Casa» tra i dipendenti di ruolo della Azienda Tramvie ed Autobus del Comune di Roma, (A.T.A.C.) con sede in Roma costituita per rogito Rosa in data 18 novembre 1953, rep. n. 20362;

20) società cooperativa edilizia «Bel Quadrifoglio» con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 1° febbraio 1955, rep. n. 43954;

21) società cooperativa consumo «Bologna» con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 13 ottobre 1944, rep. n. 74;

22) società cooperativa mista «Mutua finanziaria popolare» con sede in Roma, costituita per rogito Borromeo in data 22 novembre 1967, rep. n. 505;

23) società cooperativa edilizia «La Quinqueremi» con sede in Roma, costituita per rogito Sabelli in data 13 novembre 1952, rep. n. 73675;

24) società cooperativa edilizia «Il Brigantino» con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 12 maggio 1954, rep. n. 17730;

25) società cooperativa edilizia «Sud Est Nord Ovest» S.E.N.O. con sede in Roma, costituita per rogito Dobici in data 17 marzo 1964, rep. n. 374254/8701;

26) società cooperativa edilizia «L'Artigiana 1967» con sede in Roma, costituita per rogito Fiumara in data 20 gennaio 1967, rep. n. 475;

27) società cooperativa prod. lav. «Liberi Trasportatori» con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 1° ottobre 1964, rep. n. 24459;

28) società cooperativa edilizia «La Meteora» con sede in Roma, costituita per rogito Marini in data 26 novembre 1952, rep. n. 24212/9836;

29) società cooperativa edilizia «Fabiola» con sede in Albano Laziale (Roma), costituita per rogito Ruffolo in data 13 marzo 1964, rep. n. 66868;

30) società cooperativa edilizia «Centauro Albano» con sede in Albano Laziale (Roma), costituita con rogito De Benedictis in data 13 ottobre 1964, rep. n. 2942;

31) società cooperativa edilizia «La Trovatella» con sede in Genzano di Roma (Roma), costituita per rogito Galiani in data 4 maggio 1964, rep. n. 721;

32) società cooperativa edilizia «Diana Seconda» con sede in Genzano di Roma (Roma), costituita per rogito Galiani in data 1° aprile 1964, rep. n. 575;

33) società cooperativa agricola «CO.P.A.S. - Cooperativa produttori agricoli sabini» con sede in Palombara Sabina (Roma), costituita per rogito Traversa in data 14 gennaio 1962;

34) società cooperativa agricola «La Vittoria» con sede in Percile (Roma), costituita per rogito De Angelis in data 19 gennaio 1945, rep. n. 932.

(8191)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 199

Corso dei cambi del 17 ottobre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	668,35	668,35	668,25	668,35	669 —	668,30	668,25	668,35	668,35	668,30
Dollaro canadese	680,50	680,50	681,20	680,50	681 —	680,40	680,25	680,50	680,50	680,50
Franco svizzero	231,60	231,60	231 —	231,60	231,25	231,60	231,72	231,60	231,60	231,60
Corona danese	111,35	111,35	111,35	111,35	111,40	111,30	111,25	111,30	111,35	111,35
Corona norvegese	121,36	121,36	121,40	121,36	121,30	121,35	121,38	121,36	121,36	121,35
Corona svedese	153,55	153,55	153,60	153,55	153,60	153,50	153,55	153,55	153,55	153,55
Fiorino olandese	252,69	252,69	252,80	252,69	252,50	252,65	252,67	252,69	252,69	252,67
Franco belga	17,425	17,4250	17,42	17,425	17,40	17,40	17,42	17,4250	17,42	17,40
Franco francese	141,22	141,22	141,60	141,22	141,20	141,20	141,23	141,22	141,22	141,20
Lira sterlina	1561 —	1561 —	1563 —	1561 —	1561 —	1561,10	1560,70	1561 —	1561 —	1561 —
Marco germanico	260,17	260,17	260,50	260,17	260,10	260,10	260,35	260,17	260,17	260,15
Scellino austriaco	36,4625	36,4625	36,44	36,4625	36,45	36,45	36,46	36,4625	36,46	36,46
Escudo portoghese	26,38	26,38	26,35	26,38	26,40	26,38	26,36	26,38	26,38	26,38
Peseta spagnola	11,684	11,6840	11,6850	11,684	11,66	11,68	11,675	11,6840	11,68	11,65
Yen giapponese	2,39	2,2390	2,25	2,39	2,24	2,23	2,2380	2,2390	2,23	2,23

Media dei titoli del 17 ottobre 1974

Rendita 5 % 1935	91,325
Redimibile 3,50 % 1934	90,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,650
» 5 % (Ricostruzione)	85,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	87,126
» 5 % (Città di Trieste)	84,425
» 5 % (Beni esteri)	84,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,925
» 5,50 % » » 1968-83	83 —
» 5,50 % » » 1969-84	87,100
» 6 % » » 1970-85	88,525
» 6 % » » 1971-86	88,600
» 6 % » » 1972-87	87,775
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,725
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,925
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,050
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,550
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,400
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,700
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,825
» poliennali 7 % 1978	92,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 ottobre 1974

Dollaro USA	668,30
Dollaro canadese	680,375
Franco svizzero	231,66
Corona danese	111,30
Corona norvegese	121,37
Corona svedese	153,55
Fiorino olandese	252,68
Franco belga	17,422
Franco francese	141,225
Lira sterlina	1560,85
Marco germanico	260,26
Scellino austriaco	36,461
Escudo portoghese	26,37
Peseta spagnola	11,679
Yen giapponese	2,238

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Legnano

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia 4 giugno 1974, n. 8552, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Legnano (Milano), località Canazza.

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(7752)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % s.s. Ferrovie dello Stato; 5 % s.s. legge 30 dicembre 1960, n. 1676; 5 % s.s. piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 5,50 % a premi s.s. Ferrovie dello Stato; 5,50 % s.s. Ferrovie dello Stato; 6 % garantite dallo Stato s.s. diciottennale; 6 % s.s. legge 30 dicembre 1960, n. 1676; 6 % s.s. decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1121; 6 % s.s. legge 27 ottobre 1965, n. 1200; 6 % s.s. piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 6 % garantite dallo Stato serie speciale A; 6 % garantite dallo Stato serie speciale B; 6 % garantite dallo Stato serie speciale C; 7 % s.s. piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 7 % garantite dallo Stato serie speciale B.

Si notifica che il giorno 11 novembre 1974, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio centro elettronico del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania n. 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1975:

1) 5 % SERIE SPECIALE FERROVIE DELLO STATO.

Emissione prima:

Estrazione a sorte di
n. 3.000 titoli di L. 50.000
» 1.420 titoli di » 250.000
» 4.690 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.850.000.000.

Emissione 1961:

Estrazione a sorte di
n. 2.280 titoli di L. 50.000
» 984 titoli di » 250.000
» 3.624 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.172.000.000.

2) 5 % SERIE SPECIALE LEGGE 30 DICEMBRE 1960, N. 1676.

Emissione prima:

Estrazione a sorte di
n. 105 titoli di L. 50.000
» 103 titoli di » 250.000
» 224 titoli di » 500.000
» 943 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.086.000.000.

3) 5 % SERIE SPECIALE PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di
n. 1.085 titoli di L. 50.000
» 1.105 titoli di » 250.000
» 1.527 titoli di » 500.000
» 5.119 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.213.000.000.

Emissione terza:

Estrazione a sorte di
n. 68 titoli di L. 250.000
» 58 titoli di » 500.000
» 6.038 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.084.000.000.

4) 5,50 % A PREMI SERIE SPECIALE FERROVIE DELLO STATO.

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di
n. 2.720 titoli di L. 12.500
» 6.120 titoli di » 50.000
» 2.016 titoli di » 250.000
» 4.456 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.072.000.000.

5) 5,50 % SERIE SPECIALE FERROVIE DELLO STATO.

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di
n. 1.248 titoli di L. 12.500
» 3.468 titoli di » 50.000
» 1.932 titoli di » 250.000
» 6.336 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.840.000.000.

6) 6 % GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE DICIOTTENNALE.

Emissione prima:

Estrazione a sorte di
n. 11 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 250.000
» 102 titoli di » 500.000
» 54 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 107.800.000.

7) 6% SERIE SPECIALE LEGGE 30 DICEMBRE 1960, N. 1676.

Emissione terza:

Estrazione a sorte di
n. 190 titoli di L. 50.000
» 268 titoli di » 250.000
» 277 titoli di » 500.000
» 693 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 908.000.000.

8) 6% SERIE SPECIALE DECRETO-LEGGE 11 NOVEMBRE 1964, N. 1121.

Emissione prima:

Estrazione a sorte di
n. 180 titoli di L. 1.000.000
» 29 titoli di » 5.000.000
» 9 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 415.000.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di
n. 1.742 titoli di L. 50.000
» 676 titoli di » 250.000
» 840 titoli di » 500.000
» 2.041 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.717.100.000.

9) 6 % SERIE SPECIALE LEGGE 27 OTTOBRE 1965, N. 1200.

Emissione prima:

Estrazione a sorte di
n. 3 titoli di L. 50.000
» 81 titoli di » 500.000
» 54 titoli di » 1.000.000
» 13 titoli di » 5.000.000
» 7 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 229.650.000.

10) 6 % SERIE SPECIALE PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA.

Emissione prima:

Estrazione a sorte di
n. 4.560 titoli di L. 50.000
» 1.124 titoli di » 250.000
» 1.612 titoli di » 500.000
» 3.341 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.656.000.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di
n. 2.300 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.300.000.000.

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di
n. 1.688 titoli di L. 50.000
» 664 titoli di » 250.000
» 1.259 titoli di » 500.000
» 3.519 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.398.900.000.

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di
n. 500 titoli di L. 250.000
» 1.030 titoli di » 500.000
» 2.561 titoli di » 1.000.000
» 389 titoli di » 5.000.000
» 125 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.396.000.000.

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di
n. 1.137 titoli di L. 50.000
» 1.056 titoli di » 100.000
» 975 titoli di » 250.000
» 1.625 titoli di » 500.000
» 6.296 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 7.514.700.000.

11) 6 % GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE A.

Emissione 1965:

Estrazione a sorte di
n. 1.819 titoli di L. 50.000
» 1.022 titoli di » 250.000
» 1.253 titoli di » 500.000
» 1.772 titoli di » 1.000.000
» 9 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.789.950.000.

12) 6 % GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B.

Emissione prima:

Estrazione a sorte di
n. 39 titoli di L. 50.000
» 12 titoli di » 100.000
» 26 titoli di » 500.000
» 19 titoli di » 1.000.000
» 1 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 40.150.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di
n. 7 titoli di L. 50.000
» 4 titoli di » 250.000
» 24 titoli di » 500.000
» 19 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 32.350.000.

Emissione terza:

Estrazione a sorte di
n. 4 titoli di L. 500.000
» 10 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 12.000.000.

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di
n. 4 titoli di L. 50.000
» 4 titoli di » 250.000
» 5 titoli di » 500.000
» 35 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 38.700.000.

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di
n. 4 titoli di L. 50.000
» 4 titoli di » 250.000
» 8 titoli di » 500.000
» 26 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 31.200.000.

13) 6 % GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE C.

Emissione prima:

Estrazione a sorte di
n. 21 titoli di L. 50.000
» 21 titoli di » 250.000
» 21 titoli di » 500.000
» 39 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 55.800.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di
n. 528 titoli di L. 50.000
» 167 titoli di » 250.000
» 351 titoli di » 500.000
» 497 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 740.650.000.

Emissione terza:

Estrazione a sorte di
n. 280 titoli di L. 50.000
» 27 titoli di » 250.000
» 402 titoli di » 500.000
» 492 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 713.750.000.

14) 7 % SERIE SPECIALE PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA.

Emissione undicesima tr.:

Estrazione a sorte di n. 10 serie di L. 100.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.000.000.000.

15) 7 % GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B.

Emissione prima:

Estrazione a sorte di
n. 7 titoli di L. 50.000
» 5 titoli di » 250.000
» 10 titoli di » 500.000
» 7 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 13.600.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di
n. 1 titoli di L. 50.000
» 120 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 120.050.000.

Totale generale L. 60.548.350.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 4 ottobre 1974

(8340)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di esecutivo tecnico in prova nel ruolo del personale non statale della stazione sperimentale del vetro in Venezia-Murano.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972, relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 18 aprile 1974, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un esecutivo tecnico;

Vista la tabella A_1 annessa al predetto regolamento che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli esecutivi tecnici;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di esecutivo tecnico in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di qualificazione di operatore alle macchine utensili o titolo equipollente.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3 è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale del vetro di Murano (Venezia) per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale di Murano (Venezia), entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì dichiarare in base a quale dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà inoltre essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno, far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale del vetro di Murano (Venezia) sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 produrranno un certificato medico contenente oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

La stazione sperimentale del vetro si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè copia dello stato di servizio civile con le indicazioni delle qualifiche riportate, rilasciate dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale del vetro di Murano (Venezia) dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e da un professore di istruzione secondaria di secondo grado.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato statale della carriera direttiva dell'istituto.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Disegno e calcolo di un organo meccanico.

Prova pratica:

Esecuzione di un pezzo attraverso l'impiego di macchine utensili automatiche.

Prova orale:

Accertamento della conoscenza del candidato sulle principali forme di meccanica e di materiali inerenti ad un laboratorio tecnologico.

Nozioni sulla legislazione delle stazioni sperimentali per la industria.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Murano-Venezia presso la sede della stazione sperimentale del vetro.

La data della prova scritta è stabilita per il giorno 16 gennaio 1975 alle ore 9 e verrà comunque comunicata ai candidati non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quella della prova pratica e della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

La stazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato in domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 6 ore; scaduto il tempo prescritto i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato allegandovi, in ogni caso, le minute.

Alla prova orale e pratica saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, pratica ed orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 17.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di esecutivo tecnico in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale parametro 128 del personale civile dello Stato.

La nomina ad esecutivo tecnico effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale del vetro.

Venezia-Murano, addì 31 luglio 1974

Il presidente: CAMERINO

(7833)

Concorso, per esami, a due posti di perito analista in prova nel ruolo del personale non statale della stazione sperimentale del vetro in Venezia-Murano.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972, relativo all'assunzione del personale non statale;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 18 aprile 1974, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per due periti analisti;
Vista la tabella A_1 annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria dei periti analisti;
Vista la disponibilità dei posti;
Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di perito analista in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di perito industriale chimico.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3 è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate in base alle vigenti disposizioni;
b) per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;
b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale del vetro di Murano (Venezia) per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengano alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);
b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;
c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;
d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale del vetro di Murano (Venezia), entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;
2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì dichiarare in base a quale dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;
8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale del vetro di Murano (Venezia) sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico contenente, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati nelle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciate dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale del vetro di Murano (Venezia) dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e da un professore di istruzione secondaria di secondo grado.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato statale della carriera direttiva dell'istituto.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Relazione scritta su un argomento riguardante le proprietà o le tecnologie di fabbricazione del vetro.

Prova pratica:

Analisi chimica di un componente del vetro.

Prova orale:

Colloquio di cultura generale sulle materie oggetto del diploma di studio richiesto, eventuale accertamento delle lingue estere conosciute.

Nozioni sulla legislazione delle stazioni sperimentali per la industria.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Murano-Venezia presso la stazione sperimentale del vetro.

La data della prova scritta è stabilita per il giorno 9 gennaio 1975 alle ore 9 e verrà comunque comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inzio di essa: quella della prova pratica e della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 6 ore; scaduto il tempo prescritto i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova pratica ed a quella orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di perito analista in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale parametro 160 del personale civile dello Stato.

La nomina a perito effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Venezia-Murano, addì 31 luglio 1974

Il presidente: CAMERINO

(7833)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a duecentocinquantacinque posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 6 del mese di giugno 1974, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 30 luglio 1974, il decreto ministeriale 23 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1974, registro n. 47 Finanze, foglio n. 180, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso, per esami, a duecentocinquantacinque posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, indetto con decreto ministeriale 9 marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 17 settembre 1968.

(7972)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a diciassette posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, laboratori chimici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 7 del mese di luglio 1974, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 30 luglio 1974, il decreto ministeriale 24 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1974, registro n. 59 Finanze, foglio n. 163, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso, per esami, a diciassette posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, laboratori chimici, indetto con decreto ministeriale 6 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 5 maggio 1973.

(7973)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 27 marzo 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il dott. D'Angelo Pasquale ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Capotorto Carlo, consigliere, sede, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale a primario di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1971-72 che si terrà in Roma il giorno 5 giugno 1973 in sostituzione del dott. D'Angelo Pasquale rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1973

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1974
Registro n. 4, *foglio n.* 266

(8067)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per Emilia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise e Sardegna, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 4 dicembre 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Sposito Mario ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Natali Gianfranco, n. 501, primario Ospedale S. Salvatore, L'Aquila, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di aiuto di medicina generale, centro, che si terrà in Roma il giorno 9 gennaio 1974 in sostituzione del prof. Sposito Mario rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1974

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1974
Registro n. 4, *foglio n.* 268

(8071)

Elenco dei primari di reumatologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 2 luglio 1973 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame nazionale di idoneità a primario di reumatologia bandito con decreto ministeriale 22 ottobre 1971 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971;

Viste le documentate istanze dei dottori Cervini Claudio, Einaudi Giovanni, Giongo Fulvio, Mauri Sergio, Pasquariello Gennaro e Schiavetti Luigi che hanno conseguito l'idoneità nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

E' predisposto l'elenco dei sanitari che hanno conseguito l'idoneità nazionale a termini degli articoli 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Ambanelli Umberto	Collecchio - 24 novembre 1929	si						
2. Aquilani Massimo	Viterbo - 13 aprile 1933	si						
3. Ara Marisa	Bologna - 3 luglio 1930	si						
4. Baccarini Vincenzo Attilio	Roma - 19 dicembre 1920	si						
5. Barbaso Lorenzo	Torino - 18 marzo 1921	si						
6. Capra Rosanna	Chiavazza-Biella - 17 marzo 1923	si						
7. Caruso Innocenzo	Gasperina - 6 agosto 1931	si						
8. Castagnoli Mario	Firenze - 5 agosto 1922	si						
9. Cazzagon Rolando	Venezia - 12 agosto 1927	si						
10. Ciocci Alessandro	Roma - 17 ottobre 1929	si						
11. Colombo Bruno	Milano - 7 luglio 1926	si						
12. Crespi Mario	Roma - 23 ottobre 1932	si						
13. Dainotto Fulvio	Roma - 7 dicembre 1921	si						
14. Di Vittorio Stefano	Tunisi (Tunisia) - 21 ottobre 1929	si						
15. Fantini Flavio	Cernobbio - 17 agosto 1938	si						
16. Fiore Luigi	Roma - 22 settembre 1928	si						
17. Franco Pier Lodovico	Oderso - 22 giugno 1927	si						
18. Frosecchi Mario	Firenze - 28 aprile 1933	si						
19. Gospodinoff Aldomir	Dobrich (Bulgaria) - 2 febbraio 1925	si						
20. Gospodinoff Liuben	Dobrich (Bulgaria) - 18 settembre 1927	si						
21. Grimaldi Mario Giulio	Fano - 15 aprile 1932	si						
22. Longo Cesare	Roma - 11 gennaio 1925	si						
23. Marrazzi Giuliano	Cagliari - 29 giugno 1929	si						
24. Marroni Pietro	Roma - 12 novembre 1935	si						
25. Morandi Giorgio	Firenze - 23 luglio 1922	si						
26. Secondo Giovanni	Torino - 10 settembre 1925	si						
27. Teodori Sergio	Roma - 4 luglio 1924	si						
28. Tirri Giuseppe	Napoli - 31 maggio 1928	si						
29. Tognazzi Daniele	Grottaferrata - 24 maggio 1921	si						
30. Tosi Sergio	Milano - 5 febbraio 1937	si						
31 Troysi Giuseppe	Roma - 15 marzo 1926	si						
32. Tuzi Telemaco	Montecelio - 17 luglio 1924	si						
33. Viara Marco	Pietra Ligure - 20 luglio 1933	si						
34. Zorzin Lelio Romano	Trieste - 24 febbraio 1930	si						

Art. 2.

E' predisposto l'elenco dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
35. Cervini Claudio	Roma - 14 agosto 1925					si		
36. Einaudi Giovanni	Macra - 29 novembre 1927					si		
37. Giongo Fulvio	Milano - 15 dicembre 1928					si		
38. Mauri Sergio	Vercelli - 12 ottobre 1923						si	
39. Pasquariello Gennaro	Napoli - 28 agosto 1927					si		
40. Schiavetti Luigi	Tivoli - 17 marzo 1917					si		

Art. 3.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di reumatologia presso enti ospedalieri regionali, provinciali e zonali.

I sanitari di cui all'art. 2 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di reumatologia presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(7930)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Latina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2113 del 27 giugno 1973, modificato con decreti numeri 6293, 4762 e 3391 rispettivamente in data 6 ottobre 1973, 11 marzo 1974 e 21 maggio 1974, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario dei comuni di Fondi e Terracina indetto con decreto n. 5841 del 15 settembre 1971;

Vista la comunicazione del Ministero della sanità con la quale è stato designato, in sostituzione del dott. Mario Leoni dimissionario, il dott. Ennio Prozzo, primo dirigente medico dei ruoli del Ministero della sanità;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del predetto funzionario in seno alla commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Per i motivi di cui in narrativa il dott. Ennio Prozzo, primo dirigente medico in servizio presso il Ministero della sanità, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario dei comuni di Fondi e Terracina, in sostituzione del dott. Mario Leoni, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia di Latina e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Latina, della prefettura di Latina e dei comuni interessati.

Latina, addì 2 ottobre 1974

Il medico provinciale: REALMUTO

(8251)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 6/AG/3489 in data 10 maggio 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a ventuno posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1972;

Visto il successivo decreto n. 6/AG/2649, in data 3 maggio 1974, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti i verbali della predetta commissione, nonchè la graduatoria formulata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui in premessa:

1. Niosi Filippo . . . . punti 123,333
2. Fischioni Paolo . . . . . . » 121,816
3. Notarangelo Luigi . . . . » 121,355
4. Cavaceppi Vittorio . . . . . » 113,150
5. Monaco Augusto . . . . punti 112,310
6. Pelliccia Gennaro . . . . . . » 110,558
7. Manciati Brunetto . . . . . . » 109,379
8. Di Nardo Antonio . . . . . . » 108,656
9. Chiaradonna Annibale . . . . . » 108,511
10. Moncada Isabella . . . . . . » 106,283
11. Sarandrea Giorgio . . . . . . » 104,894
12. Ciaralli Iginio . . . . » 103,187
13. Filabozzi Pio . . . . » 100,926
14. Villani Sergio . . . . » 100,518
15. Casella Lucio . . . . » 100,450
16. Leonetti Riccardo . . . . . . » 98,958
17. Alosi Antonino . . . . » 98,313
18. Alongi Giuseppe . . . . . . » 98,200
19. Borganzone Giuseppe . . . . . » 97,199
20. Garella Pietro . . . . » 96,687
21. Lucà Pietro Raffaele . . . . . » 96,536
22. Rizzo Felice Carmelo . . . . . » 96,090
23. Lorido Giovanni . . . . . . » 93,627
24. Del Gaudio Elio . . . . » 90,568
25. Altieri Vito . . . . » 90,296
26. Guadagni Ulisse . . . . . . » 90,219
27. Pericoli M. Nicoletta . . . . . » 90,000
28. Valesi Penso Ettore . . . . . » 89,260
29. Mosciatti Fernando . . . . . . » 88,967
30. Pellegri Mario . . . . » 88,152
31. Feola Tommaso . . . . » 87,000
32. Tarantelli Carlo . . . . . . » 85,135
33. Marcasciano Matteo . . . . . » 84,363
34. D'Amico Riccardo . . . . . . » 84,180
35. Feola Lorenzo . . . . » 84,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Roma, all'albo pretorio della prefettura e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Roma, addì 18 settembre 1974

Il medico provinciale: DI STEFANO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6/AG/8627 in data 18 settembre 1974, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1972;

Viste le domande dei candidati nelle quali sono elencate le sedi in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Niosi Filippo: condotta medica del comune di Roma - Garbatella II;

2) Fischioni Paolo: condotta medica del comune di Roma - Portuense;

3) Notarangelo Luigi: condotta medica del comune di Roma - Testaccio;

4) Cavaceppi Vittorio: condotta medica del comune di Roma - Tomacelli-Quirinale;

5) Monaco Augusto: condotta medica del comune di Lanuvio - unica;

6) Pelliccia Gennaro: condotta medica del comune di Roma - Celio;

7) Manciati Brunetto: condotta medica del comune di Roma - S. Agnese;

8) Di Nardo Antonio: condotta medica del comune di Roma - Nemorense;

9) Chiaradonna Annibale: condotta medica del comune di Segni - unica;

10) Moncada Isabella: condotta medica del comune di Roma - Madonna del Riposo;

11) Sarandrea Giorgio: condotta medica del comune di Roma - Pietralata;

12) Ciaralli Iginio: condotta medica del comune di Monterotondo II;

13) Filabozzi Pio: condotta medica del comune di Roma - Esquilino;

14) Villani Sergio: condotta medica del comune di Roma - Fiumicino;

15) Casella Lucio: condotta medica del comune di Roma - Monti;

16) Leonetti Riccardo: condotta medica del comune di Rignano Flaminio;

17) Alongi Giuseppe: condotta medica del comune di Santo Oreste - unica;

18) Borganzone Giuseppe: condotta medica del comune di Magliano Romano;

19) Garella Pietro: condotta medica del comune di Vallepietra - unica;

20) Rizzo Felice Carmelo: condotta medica del comune di Vallinfreda - unica;

21) Lorido Giovanni: condotta medica del comune di Gorga - unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della prefettura e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Roma, addì 23 settembre 1974

Il medico provinciale: Di Stefano

(8008)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1974, n. 43.

Intervento regionale per l'assistenza farmaceutica ai mutilati ed invalidi di guerra.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del 26 luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana eroga un contributo secondo le disposizioni di cui all'art. 2 e seguenti per l'assistenza farmaceutica ai mutilati e invalidi di guerra disoccupati dalla 2ª all'8ª categoria e rispettivi familiari, conviventi e a carico, purchè non godano di altra forma di assistenza.

L'assistenza farmaceutica viene erogata dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il contributo è erogato ai comuni della Regione per assicurare l'assistenza farmaceutica esclusivamente alle categorie indicate al precedente art. 1.

Il contributo è erogato nella misura del 100% del costo dei medicinali quale risulta dal prezzo segnato in fustella.

Sono ammesse a contributo solo le spese per medicinali acquistati su prescrizione medica nominativa in data non anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Il contributo di cui all'art. 1 viene corrisposto per il primo anno dalla Regione ai comuni in rate semestrali posticipate.

I comuni renderanno conto alla fine di ogni semestre delle erogazioni effettuate, trasmettendo alla Regione ogni documentazione necessaria relativa alle stesse.

La giunta regionale per gli anni successivi è autorizzata a corrispondere ai comuni interessati anticipazioni complessivamente non superiori al n. 90% delle spese sostenute nello anno precedente, quali risultano dalla documentazione, di cui al precedente comma, debitamente controllata dagli uffici regionali in sede contabile.

Entro il 31 gennaio la giunta regionale provvederà alla liquidazione finale per l'anno precedente a conguaglio delle somme già erogate a titolo di acconto.

Art. 4.

Il contributo della Regione viene corrisposto fino a quando la spesa per l'assistenza farmaceutica agli aventi diritto di cui all'art. 1 sarà assunta totalmente dallo Stato direttamente o nel quadro del servizio sanitario nazionale.

Art. 5.

La spesa di L. 10.000.000, derivante dalla presente legge, farà carico, per l'anno 1974, al cap. 16550 « Contributi per l'assistenza farmaceutica ai mutilati e invalidi di guerra » che viene istituito con la variazione di bilancio di cui al seguente articolo.

L'onere derivante dalla presente legge per gli anni successivi, nei limiti previsti dal comma precedente, farà carico al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi.

Art. 6.

Nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

Capitolo da ridurre:

Titolo I - Spese correnti

Sezione V. — *Oneri non ripartibili*

Rubrica 6ª. — Fondo globale

cap. 26000. — Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione L. 10.000.000

Capitolo di nuova istituzione:

Sezione III. — *Azione ed interventi in campo sociale*

Rubrica 3ª. — Assistenza sanitaria ed ospedaliera

cap. 16550. — Contributo per l'assistenza farmaceutica ai mutilati e invalidi di guerra . . L. 10.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 20 luglio 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 giugno 1974 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 17 luglio 1974.

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1974, n. 44.

Garanzia fidejussoria regionale per il finanziamento delle opere pubbliche di competenza delle province, dei comuni e loro consorzi e degli enti ospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del 26 luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il finanziamento delle opere pubbliche di competenza delle province, dei comuni e loro consorzi e degli enti ospedalieri può essere garantito, nel capitale e negli interessi, da fidejussione regionale.

Tale fidejussione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) le opere pubbliche da finanziare devono essere ammesse a benefici disposti da leggi regionali;

b) gli enti predetti devono dimostrare l'integrale o parziale carenza di cespiti delegabili e precisare come intendono assolvere agli obblighi derivanti dal finanziamento.

Art. 2.

La concessione della garanzia fidejussoria è disposta con deliberazione della giunta regionale.

La giunta regionale può stipulare con idonei istituti di credito convenzioni dirette a predeterminare e assicurare alle migliori condizioni le modalità dei finanziamenti e della garanzia fidejussoria regionale.

Art. 3.

Agli effetti della presente legge sono apportate le seguenti variazioni agli stati di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1974:

Di nuova istituzione:

ENTRATA

Titolo IV. - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI - TRASFERIMENTO DI CAPITALI PER RIMBORSO DI CREDITI

Cat. 4ª. — *Rimborso di credito*

cap. 06850. — Recupero delle somme anticipate in dipendenza della garanzia fidejussoria regionale relativa ad opere pubbliche assistite da benefici disposti da leggi regionali . . L. 100.000.000

SPESA

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Sezione IV. — *Azione di interventi in campo economico*

Rubrica 16ª. — Oneri non ripartibili

cap. 36350. — Fondo per la garanzia fidejussoria regionale relativa ad opere pubbliche assistite da benefici disposti da leggi regionali . L. 100.000.000

In diminuzione:

SPESA

Titolo I - SPESE CORRENTI

Sezione V. — *Oneri non ripartibili*

Rubrica 6ª. — Fondo globale

cap. 26000. — Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione L. 10.000.000

Di nuova istituzione:

Titolo I - SPESE CORRENTI

Sezione I. — *Amministrazione generale*

Rubrica 2ª. — Giunta regionale

cap. 03850. — Spesa per recupero di garanzie fidejussorie . . . . L. 10.000.000

Per gli anni successivi gli oneri e gli introiti derivanti dalla presente legge saranno previsti negli appositi capitoli degli stati di previsione dei relativi bilanci.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 20 luglio 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 giugno 1974 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 17 luglio 1974.

(7045)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1974, n. **23.**

Provvedimenti per l'incentivazione turistico-ricettiva.

(*Pubblicata nel 2° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 20 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge, soggetti ed opere ammesse alle agevolazioni

Al fine di promuovere e di incentivare lo sviluppo turistico del Piemonte, la Regione concede, negli anni 1974 e 1975, agli enti pubblici e privati, alle associazioni formalmente costituite, agli imprenditori, con priorità alle aziende a prevalente conduzione familiare, ed a chiunque eserciti attività di interesse turistico, le provvidenze di cui alla presente legge per la realizzazione di:

a) opere di costruzione, ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e adattamento di alberghi (esclusi quelli di categoria «lusso»), pensioni, locande, villaggi turistici, ostelli per la gioventù, campeggi, case per ferie, rifugi alpini, esercizi della ristorazione ubicati in località di interesse turistico ed in genere ogni altro impianto concernente il turismo sociale o giovanile;

b) opere, impianti e servizi complementari all'attività turistica, pubblici o di uso pubblico — compresi gli impianti sportivi e ricreativi — o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico;

c) opere di ristrutturazione ed adattamento di immobili ubicati nelle zone di montagna definite come tali dalle leggi vigenti, in comuni o frazioni con popolazione residente non superiore ai 2.500 abitanti, per esclusiva destinazione turistico-ricettiva, anche stagionale;

d) opere di arredamento o rinnovo dell'arredamento degli esercizi di cui alla lettera a).

Le provvidenze relative alle opere di cui alla precedente lettera c) possono essere concesse soltanto ai cittadini con residenza, da almeno 5 anni, nei rispettivi comuni ove si intende realizzare l'opera.

Le provvidenze della presente legge possono essere concesse per l'acquisto di immobile già adibito ad uso ricettivo soltanto a favore del gestore dell'immobile stesso che almeno da tre anni ininterrotti, anteriori alla domanda di cui al successivo art. 3, risulti titolare della licenza di esercizio ed a condizione che per lo stesso immobile non siano state concesse le provvidenze previste dalle leggi dello Stato e dalla presente legge.

Art. 2.

Provvidenze: mutui a tasso agevolato, contributi in conto capitale

Le provvidenze di cui al precedente articolo sono così determinate:

a) contributo costante nella misura annua del 6% di durata non superiore a 15 anni, fino al 50% della spesa ammissibile, in relazione a mutui da contrarsi con gli istituti di credito di cui al successivo art. 8, per le opere di cui all'art. 1, lettere a) e b), compreso l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare.

La spesa per l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare non può essere riconosciuta in misura superiore alla metà dell'effettivo costo.

Per le stesse opere, da eseguirsi da enti pubblici o da associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile, il contributo viene concesso in ragione del 7 per cento.

Nei territori montani definiti tali dalle leggi vigenti, il contributo è determinato in ragione del 7% a favore degli imprenditori privati ed in ragione dell'8% a favore degli enti pubblici o delle associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile.

In alternativa al suddetto contributo sono concessi, limitatamente alle iniziative il cui costo complessivo non superi la spesa di lire 60 milioni o per opere di maggior costo fino alla concorrenza di lire 60 milioni, contributi costanti in capitale per un periodo di cinque anni a partire dal 1974 in misura annua pari alle percentuali sopra indicate, sulla metà della spesa ammissibile;

b) contributo costante nella misura annua del 7% di durata non superiore a 10 anni, fino al 50% della spesa ammissibile in relazione a mutui da contrarsi con gli istituti di credito di cui al successivo art. 8, per le opere di cui all'art. 1, lettera *c*);

c) contributo in conto capitale fino al 20% della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di arredamento di cui all'art. 1, lettera *d*);

d) contributo in conto capitale fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di cui all'art. 1, lettere *a*) e *b*), il cui costo non superi la spesa di lire 20 milioni. Tale contributo è riservato agli enti pubblici od alle associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile e per le opere da realizzarsi nei territori montani definiti tali dalle leggi vigenti.

Il contributo di cui alla lettera *d*) del presente articolo non può essere concesso per le opere ammesse alle provvidenze di cui alla lettera *a*).

Art. 3.

Modalità per la richiesta di provvidenze

Le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge, indirizzate alla regione Piemonte - Assessorato al turismo, devono essere presentate, entro il 30 settembre di ogni anno, al sindaco del comune competente per territorio, corredate del progetto dell'opera, di una relazione tecnica e del preventivo dettagliato di spesa.

Per le operazioni di mutuo, copia della domanda e della prescritta documentazione deve essere presentata anche allo istituto bancario convenzionato prescelto dal richiedente.

Per le opere da realizzarsi nei territori montani definiti tali dalle leggi vigenti, le domande di cui al primo comma devono essere presentate al presidente della comunità montana competente.

L'istituto bancario, espletata l'istruttoria di competenza, comunica al comune o alla comunità montana le proprie determinazioni.

I sindaci o i presidenti delle comunità montane competenti trasmettono all'amministrazione regionale le domande di cui al primo e terzo comma, corredate del parere che, in relazione ai piani od alle esigenze di sviluppo turistico del territorio, la giunta comunale o quella della comunità montana e il comitato esecutivo dell'ente provinciale per il turismo competente, devono formulare entro venti giorni.

Art. 4.

Criteri di priorità per la concessione delle provvidenze

I contributi saranno concessi con priorità per le opere da realizzarsi nei territori montani definiti tali dalle leggi vigenti, ed in particolare nelle zone di nuova incentivazione turistica secondo i piani e le esigenze indicate dai comuni o dalle comunità montane e con precedenza:

a) agli enti locali e società con prevalente partecipazione di capitale pubblico;

b) alle cooperative e consorzi di piccoli operatori turistici ed alle associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile;

c) alle piccole e medie aziende a prevalente conduzione familiare.

Art. 5.

Commissione tecnico-consultiva

Per l'esame delle domande relative alle provvidenze di cui alla presente legge è istituita una commissione tecnico consultiva nominata con decreto del presidente della giunta regionale e composta da:

1) l'assessore al turismo, che la presiede;

2) un rappresentante dell'unione regionale delle province piemontesi;

3) un rappresentante della delegazione regionale del Touring club italiano;

4) un rappresentante dell'unione regionale delle associazioni piemontesi albergatori;

5) un rappresentante regionale della Federazione italiana del campeggio e caravanning;

6) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

7) cinque esperti in materia turistica designati dal consiglio regionale di cui due in rappresentanza delle minoranze.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'assessorato al turismo di carriera direttiva.

La commissione tecnico-consultiva dura in carica tre anni.

Ai membri della commissione tecnico-consultiva non appartenenti all'amministrazione regionale, spetta un gettone di presenza di lire diecimila lorde per ogni giorno di partecipazione alle relative sedute.

Detto gettone è elevabile a lire quindicimila lorde per i membri non residenti nel comune di Torino, ai quali spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio sostenute.

Art. 6.

Concessione delle provvidenze

I contributi di cui alla presente legge sono concessi con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentita la commissione di cui all'art. 5.

Nel provvedimento di concessione del contributo è fissato il termine di ultimazione delle opere. Detto termine può essere prorogato con decreto del presidente della giunta regionale per eccezionali motivi non imputabili ai richiedenti.

Art. 7.

Non cumulabilità dei benefici

Le provvidenze di cui all'art. 2 della presente legge non sono cumulabili, per le medesime opere, con altri benefici previsti da enti pubblici o da leggi dello Stato.

Art. 8.

Istituti di credito e concessione dei contributi

Le operazioni di credito previste dalla presente legge sono effettuate da istituti di credito operanti nella Regione con i quali la giunta regionale avrà stipulato apposite convenzioni.

I contributi di cui all'art. 2, lettere *a*) e *b*), sono corrisposti direttamente agli istituti mutuanti in rate semestrali posticipate.

I contributi in conto capitale di cui all'art. 2, lettera *c*), sono corrisposti direttamente agli interessati in unica soluzione.

I contributi in conto capitale di cui all'art. 2, lettera *d*), sono corrisposti ai soggetti beneficiari in una o più soluzioni, in base agli stati di avanzamento dei lavori, confermati dai competenti uffici provinciali del genio civile.

Art. 9.

Garanzie sussidiarie

Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie aziende a prevalente conduzione familiare, la giunta regionale può concedere garanzie per singole operazioni di credito nei limiti del 20% delle somme stanziate nel bilancio della Regione a titolo di annualità ai sensi del successivo art. 13, primo comma.

La garanzia di cui al precedente comma ha natura sussidiaria ed opera, nel limite dell'importo iniziale del mutuo, sulle passività che gli istituti convenzionati dimostrano di avere sofferto dopo l'esperimento di tutte le procedure per il recupero coattivo del credito.

Nelle convenzioni di cui al precedente art. 8, sarà stabilito che la garanzia si riferisce al 20% dell'ammontare dei prestiti stipulati da ciascun istituto.

Art. 10

Vincolo di destinazione

Gli immobili di cui all'art. 1, lettera *a*), finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati alla specifica destinazione per la durata di 20 anni.

Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari a carico dei beneficiari.

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentito il parere degli enti di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, può tuttavia autorizzare, subordinatamente all'estinzione anticipata del mutuo, il mutamento di destinazione dell'immobile per la dimostrata sopravvenuta impossibilità della destinazione stessa.

Per i soli operatori privati l'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinata alla restituzione dei contributi erogati, maggiorati da un interesse nella misura annua del 3 %.

Per le iniziative previste dall'art. 1, lettere *b*) e *c*), i beneficiari delle provvidenze accordate debbono obbligarsi, con atto soggetto a registrazione, a mantenere la continuità della destinazione dell'opera realizzata fino all'estinzione del mutuo.

Per le iniziative previste dall'art. 1, lettera *d*), i beneficiari delle provvidenze accordate, esclusi gli enti pubblici, debbono obbligarsi, con atto soggetto a registrazione, a mantenere la continuità della destinazione dell'opera realizzata per la durata di anni 10.

In caso di mutamento di destinazione delle opere di cui al precedente comma, il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentito il parere degli enti di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, disporrà la revoca del provvedimento ed il recupero delle somme erogate.

Art. 11.

Norme transitorie

Per l'esercizio 1974, le domande di cui al precedente art. 3, devono essere proposte entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande presentate ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614, e della legge 12 marzo 1968, n. 326, pervenute alla Regione, sia direttamente, sia per il tramite del Ministero del turismo e dello spettacolo e non definite, decadono ove non siano riproposte nelle forme di cui al precedente art. 3 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la documentazione da allegare a tali domande, potrà farsi rinvio a quella già prodotta direttamente alla Regione o al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Non possono essere riproposte le domande di cui al secondo comma del presente articolo, riferite ad opere che risultino iniziate prima del 31 dicembre 1971.

Art. 12.

Limiti di impegno

Ai fini dell'attuazione della presente legge sono autorizzati, per l'anno finanziario 1974:

1) il limite di impegno di 800 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 2, lettera *a*);

2) il limite di impegno di 100 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 2, lettera *b*);

3) la spesa di 300 milioni per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 2, lettera *c*);

4) la spesa di 500 milioni per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 2, lettera *d*).

La determinazione degli ulteriori limiti di impegno e delle ulteriori spese per l'esercizio finanziario 1975 sarà disposta con legge regionale apposita.

Per la prestazione della garanzia di cui all'art. 9 è autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1974 al 1983 e la spesa di 90 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1988.

Per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 2, lettera *a*), ultimo capoverso, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, ripartita in rate di 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1974 al 1978.

Le somme non impegnate in un esercizio finanziario possono essere impegnate negli esercizi finanziari successivi.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie per i contributi in interesse

All'onere di 900 milioni di cui ai numeri 1) e 2) del precedente art. 12 si provvede per la parte di 305 milioni mediante una riduzione, pari a 305 milioni del fondo di cui al cap. 1401 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 e mediante la riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli 1380, 1381, 1382, 1383 e 1384 dello stato di previsione medesimo, nella rispettiva misura di 100 milioni, di 75 milioni, di 60 milioni, di 60 milioni e di 300 milioni.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 saranno conseguentemente istituiti:

il capitolo 1368, con la denominazione « Contributi costanti, della durata massima di 15 anni, per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento di alberghi, pensioni, locande, villaggi turistici, ostelli per la gioventù, campeggi, case per ferie, rifugi alpini, esercizi della ristorazione ubicati in località di interesse turistico ed altri impianti concernenti il turismo sociale o giovanile, nonchè per opere, servizi ed impianti — compresi quelli sportivi e ricreativi — pubblici o di uso pubblico, complementari all'attività turistica o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico » con lo stanziamento di 800 milioni;

il capitolo 1370, con la denominazione « Contributi costanti, della durata massima di 10 anni, per la ristrutturazione e l'adattamento di immobili ubicati nelle zone di montagna in comuni o frazioni con popolazione non superiore a 2.500 abitanti » e con lo stanziamento di 100 milioni.

Negli stati di previsione della spesa relativi agli anni dal 1975 al 1988 saranno iscritte, nei capitoli 1368 e 1370, le annualità conseguenti ai limiti di impegno di cui al precedente comma e ricadenti in ciascuno di tali anni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Disposizione finanziaria per la garanzia

All'onere di 100 milioni per la prestazione della garanzia di cui al precedente art. 9, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 e la contemporanea istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 936, con la denominazione « Oneri conseguenti la prestazione di garanzia sussidiaria, ad istituti convenzionati, per le operazioni di credito relative ad investimenti nel settore del turismo e dell'industria alberghiera » e con lo stanziamento di 100 milioni.

Nei bilanci degli anni 1975 e successivi sarà iscritto il cap. 936, con la denominazione di cui al precedente comma e con gli stanziamenti di 100 milioni fino all'anno 1983 e di 90 milioni fino all'anno 1988.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Disposizioni finanziarie per i contributi in capitale

All'onere complessivo di 800 milioni di cui all'art. 12, numeri 3) e 4), nonchè all'onere di 300 milioni di cui al penultimo comma dello stesso articolo, ricadente nell'anno 1974, si provvede mediante l'accensione di un mutuo, dell'ammontare di 1.100 milioni, alle migliori condizioni di tasso e di durata possibili, da estinguere in semestralità costanti posticipate. La giunta regionale è autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, il mutuo predetto.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1974 sarà conseguentemente istituito il cap. 102, con la denominazione « Provento del mutuo autorizzato per il finanziamento di contributi in capitale nelle spese relative ad investimenti nel settore del turismo e dell'industria alberghiera » e con lo stanziamento di 1.100 milioni.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 saranno istituiti:

il cap. 1373, con la denominazione « Contributi in capitale nelle spese, di importo non superiore a 20 milioni, per opere, impianti e servizi complementari concernenti il turismo e la industria alberghiera » e con lo stanziamento di 500 milioni;

il cap. 1374, con la denominazione « Contributi in capitale nella spesa per le opere di arredamento o di rinnovo dell'arredamento, degli esercizi del turismo e dell'industria alberghiera » e con lo stanziamento di 300 milioni;

il cap. 1375, con la denominazione « Contributi rateali, della durata di 5 anni, per investimenti nel settore del turismo e dell'industria alberghiera di importo non superiore a 60 mi-

lioni, oppure fino alla concorrenza di 60 milioni per le iniziative di investimento di maggior importo» e con lo stanziamento di 300 milioni.

Per la copertura del residuo onere di 1.200 milioni, per le rate del contributo in capitale di cui all'art. 12, penultimo comma, della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad accendere ulteriori mutui, dell'ammontare di 300 milioni, per ciascuno degli anni dal 1975 al 1978. Negli stati di previsione dell'entrata di tali anni sarà conseguentemente istituito il cap. 103, con la denominazione «Provento del mutuo autorizzato a copertura della rata di contributo quinquennale per investimenti, non finanziati da prestiti, nel settore del turismo e dell'industria alberghiera» e con lo stanziamento di 300 milioni; negli stati di previsione della spesa per gli anni medesimi sarà iscritto il cap. 1375, con la denominazione e con lo stanziamento di cui al terzo comma.

A partire dall'anno 1975, e fino alla completa estinzione dei mutui di cui al primo ed al quarto comma, negli stati di previsione della spesa saranno istituiti il cap. 940, con la denominazione «Quota interessi per l'ammortamento dei mutui autorizzati a copertura delle rate relative ai contributi in capitale per investimenti, non finanziati da prestiti, nel settore del turismo e dell'industria alberghiera», nonchè il cap. 1416 con la denominazione «Quote capitali per l'ammortamento dei mutui autorizzati a copertura delle rate relative ai contributi in capitale per investimenti, non finanziati da prestiti, nel settore del turismo e dell'industria alberghiera» e con stanziamenti pari alle rispettive quote di semestralità scadenti in ciascuno degli anni medesimi.

Ai maggiori oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi, valutati in 160 milioni per l'anno 1975, in 320 milioni per l'anno 1976, in 480 milioni per l'anno 1977, in 640 milioni per l'anno 1978, e in 800 milioni per gli anni 1979 e successivi si farà fronte con l'intera disponibilità derivante dalla cessazione, a partire dall'anno 1975, dell'onere di 200 milioni di cui all'art. 10, secondo comma, della legge regionale 6 maggio 1974, n. 13, nonchè con una quota, pari a 600 milioni, della disponibilità residua, di 650 milioni, derivante dalla cessazione, a partire dallo stesso anno 1975, degli oneri di cui al cap. 1220 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 agosto 1974

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1974, n. 24.
Protezione della flora.

(*Pubblicata nel 2° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 20 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
RACCOLTA

Art. 1.
Flora spontanea protetta

Sono considerate protette ai fini della presente legge le specie della flora spontanea che saranno indicate ai sensi degli articoli 2 e 3 seguenti.

Art. 2.
Elenchi provinciali delle piante protette

E' demandato ai presidenti delle amministrazioni provinciali di elencare, tenuto conto delle proposte formulate dalla commissione di cui all'art. 9, le specie della flora spontanea che nell'ambito delle rispettive province siano da assoggettarsi a protezione.

Negli elenchi di cui sopra saranno previsti tre tipi di protezione:

1) *piante a protezione assoluta*, la cui raccolta è vietata in qualsiasi luogo, in qualsiasi quantità e per qualsiasi parte della pianta;

2) *piante a protezione speciale*, la cui raccolta per ogni specie è consentita in n. 6 esemplari (steli fiorali) per persona al giorno;

3) *piante a protezione limitata*, la cui raccolta complessiva è consentita nel numero di steli fiorali che ogni persona può tenere racchiuso in una mano.

Sono comunque vietati, salvo quanto disposto dall'art. 5 della presente legge, l'estirpazione, l'asportazione e il danneggiamento delle radici, dei tuberi, dei rizomi, dei bulbi delle specie protette.

Gli elenchi previsti nel presente articolo sono pubblicati con decreto del presidente della giunta regionale nel Bollettino ufficiale della Regione e sono affissi agli albi pretori dei comuni della Regione.

Art. 3.
Divieto di raccolta

Il presidente della giunta regionale può, con proprio decreto, sentita la commissione tecnica regionale per la protezione della flora, interdire in zone determinate la raccolta di specie di piante spontanee, quando sussistano pericoli di estinzione.

Art. 4.
Sfalcio dei prati e utilizzazione dei pascoli

Fanno eccezione ai divieti di cui all'art. 2 le specie protette che si trovano con altre erbe entro il perimetro dei prati, dei prati-pascolo e dei pascoli quando vengano sfalciati per la fienagione e quando siano nutrimento per il bestiame pascolante.

E' facoltà del presidente della giunta provinciale, sentita la commissione tecnica regionale per la protezione della flora, interdire temporaneamente lo sfalcio e il pascolo in quelle aree dove una ho più specie protette sono in via di estinzione.

Quando venga vietato lo sfalcio e il pascolo, la provincia provvede ad indennizzare il proprietario o il beneficiario del fondo.

La Regione provvede a rimborsare alle province le somme corrispondenti agli indennizzi di cui al comma precedente.

Art. 5.
Autorizzazioni in deroga

Il presidente della giunta provinciale può, sentita la commissione tecnica regionale per la protezione della flora ed i comuni competenti per territorio, autorizzare la raccolta e l'asportazione delle piante protette, indicate negli elenchi provinciali, per scopi scientifici, farmaceutici o industriali.

Nell'autorizzazione di cui sopra, richiesta all'amministrazione provinciale in carta legale, dovranno essere specificate, oltre ai dati personali del richiedente, lo scopo della raccolta, la zona ed il periodo ove la stessa verrà effettuata nonchè il quantitativo necessario.

L'autorizzazione dovrà fissare le modalità e il termine di durata della raccolta, comunque non superiore ad un anno, le limitazioni qualitative e quantitative e la zona in cui la raccolta potrà aver luogo.

I raccoglitori, se richiesti, dovranno esibire l'autorizzazione agli agenti incaricati della vigilanza.

Art. 6.
Divieto di vendita e commercio

Sono vietati la vendita ed il commercio delle piante protette, o di parte di esse, sia allo stato fresco che secco, salvo quanto disposto dall'art. 7.

Art. 7.
Eccezione ai divieti

E' ammessa la vendita di piante protette coltivate, o di parte di esse, provenienti da colture che ha effettuato il proprietario o il beneficiario sul fondo, da colture industriali, giardini e orti botanici, quando dette specie siano accompagnate da un certificato di provenienza da rilasciarsi dall'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

Art. 8.
Raccolta delle piante officinali

La raccolta delle piante officinali spontanee di cui all'elenco del regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, quando non si tratti di specie comprese negli elenchi di cui all'art. 2 della presente legge, è soggetta ad autorizzazione demandata al sindaco del comune in cui deve avvenire la raccolta, il quale, sentita la commissione tecnica regionale di cui all'art. 9 della presente legge, ne stabilirà le prescrizioni e modalità tecniche.

Art. 9.
Commissione tecnica regionale per la protezione della flora

E' istituita presso la Regione la commissione tecnica per la protezione della flora.

La commissione, nominata con decreto del presidente della giunta regionale, è composta da:

l'assessore alla tutela dell'ambiente, o un suo delegato, che la presiede;
l'assessore all'agricoltura e foreste o suo delegato;
l'assessore al turismo o suo delegato;
tre esperti botanici;
l'ispettore regionale delle foreste.

Esercita le funzioni di segretario della commissione un funzionario dell'assessorato alla tutela dell'ambiente.

La commissione tecnica regionale resta in carica tre anni.

La commissione formula le proposte di cui all'art. 2, sentite le comunità montane, ed esprime i pareri di cui agli articoli 3, 4, 5, 8 e 13 della presente legge.

Gli organi regionali ed i presidenti delle amministrazioni provinciali possono sempre avvalersi dell'attività consultiva della commissione di cui al presente articolo per tutto ciò che concerne la protezione della flora spontanea.

Art. 10.
Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza della presente legge è affidata al personale del corpo forestale impiegato dalla Regione, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale ed a guardie giurate volontarie, nominate su proposta dei presidenti delle amministrazioni provinciali fra coloro che abbiano seguito i corsi di cui al successivo art. 12.

Art. 11.
Sanzioni amministrative

Chiunque non osserva le prescrizioni di cui alla presente legge è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000.

Nell'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa si ha riguardo alla gravità della violazione ed ai precedenti.

La sanzione è applicata con provvedimento definitivo del presidente della giunta provinciale.

Art. 12.
Istruzione e propaganda

La Regione promuove corsi di istruzione per il personale addetto alla vigilanza e per quanti intendano conseguire la nomina a guardia giurata volontaria.

Promuove inoltre, d'intesa con istituti specializzati, corsi e pubblicazioni per la diffusione delle tecniche colturali delle piante dichiarate protette dalla presente legge.

La Regione provvede alla divulgazione e alla propaganda delle disposizioni contenute nella presente legge anche presso le scuole, d'intesa con il sovrintendente scolastico regionale.

Sarà cura della Regione diffondere mediante cartelli o altri mezzi visivi la conoscenza delle piante protette e facilitarne l'individuazione.

Titolo II
COLTIVAZIONE

Art. 13.
Incentivazione della coltivazione

La Regione, per promuovere la coltivazione delle specie protette dalla presente legge e dalle leggi statali sulle piante officinali, può concedere, a chi ne faccia domanda, contributi a fondo perduto per le spese di acquisto delle sementi e le operazioni colturali di primo impianto.

Il contributo regionale è contenuto nel limite massimo del 50% della spesa ammissibile.

Allo scopo di mettere a disposizione adeguate quantità di sementi l'amministrazione regionale può sostenere spese e concedere contributi a coltivatori, istituti ed enti fino all'80% della spesa per la produzione di sementi.

La giunta regionale, sentita la commissione tecnica regionale per la protezione della flora, stabilisce l'entità dei contributi e indica le modalità di coltivazione.

Art. 14.
Disposizioni finanziarie

Per gli indennizzi di cui all'art. 4 e per le attività di cui all'art. 12 della presente legge è autorizzata la spesa di 10 milioni per l'anno 1974, di 5 milioni per l'anno 1975 e di 5 milioni per l'anno 1976. All'onere per l'anno in corso si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 1018 dello stato di previsione della spesa e la contemporanea istituzione del cap. 388 « Spese per l'istruzione, la divulgazione e la propaganda relative alla protezione della flora », con lo stanziamento di 10 milioni.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 13, della presente legge è autorizzata la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 1974, 1975 e 1976. All'onere per l'anno in corso si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 1404 dello stato di previsione della spesa e contemporaneamente l'istituzione del cap. 1126 « Contributi per incentivare la coltivazione delle specie di piante protette », con lo stanziamento di 10 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 agosto 1974

OBERTO TARENA

(7276)

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1974, n. **25.**
Anticipazioni regionali per la bonifica sanitaria del bestiame.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 27 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di accelerare la bonifica sanitaria del bestiame, l'amministrazione regionale attua in conformità alle norme generali della legislazione vigente i seguenti interventi previsti dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33, 1° marzo 1972, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni anti-

cipando i necessari fondi in attesa dell'assegnazione delle somme operate dallo Stato ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4:

1) erogazione anticipata agli aventi diritto dell'indennità di abbattimento del bestiame prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33;

2) erogazione anticipata agli aventi diritto del contributo dell'80% previsto dall'art. 7 della legge 23 gennaio 1968, n. 33.

Le anticipazioni di fondi da parte della Regione non vincolano le assegnazioni di spesa di competenza degli organi dello Stato.

Art. 2.

Allo scopo di migliorare la produzione igienica del latte, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi alle amministrazioni provinciali ed altri enti locali, ad enti pubblici o di diritto pubblico e ad associazioni di produttori o loro cooperative per l'attuazione di piani a carattere volontario per la profilassi delle mastiti subcliniche dei bovini.

Il contributo della Regione non può superare l'80 % della spesa annuale riconosciuta ammissibile per l'attuazione dei piani di cui al comma precedente ivi comprese le spese per lo acquisto delle attrezzature necessarie per allestire eventuali laboratori occorrenti ove si verificasse la carenza di adeguati ed attrezzati laboratori di enti pubblici.

Le richieste di finanziamento devono essere presentate alla giunta regionale, entro il 30 dicembre di ogni anno, da parte degli enti od associazioni sopra indicati sulla base della proposta di piani redatti secondo le indicazioni tecniche metodologiche ed organizzative predisposte dall'assessore regionale alla sanità di concerto con l'assessore regionale all'agricoltura, secondo le direttive di carattere generale emanate dal Ministero della sanità.

Art. 3.

Ai veterinari incaricati delle operazioni di risanamento dei bovini dalla tubercolosi e dalla brucellosi sono corrisposti i seguenti compensi:

a) L. 150 per ogni capo sottoposto alla tubercolizzazione e relativo controllo;

b) L. 150 per ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di campione di sangue;

c) L. 50 per ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di campione di latte;

d) L. 100 per ogni capo sottoposto a vaccinazione con Buck 19.

Art. 4.

L'amministrazione regionale per le funzioni esecutive relative all'attuazione della presente legge può avvalersi della collaborazione di enti, consorzi e associazioni previsti dall'art. 7 della legge 23 gennaio 1968, n 33.

Art. 5.

Le anticipazioni di cui all'art. 1 della presente legge sono disposte, fino alla data di comunicazione delle corrispondenti assegnazioni statali, in ciascuno degli anni dal 1974 al 1977, sulla base dei programmi di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33.

Nel bilancio degli anni finanziari dal 1974 al 1977 sarà conseguentemente istituita una contabilità speciale, composta dal capitolo n. 133 dello stato di previsione dell'entrata (titolo sesto) e dal cap. 1463 dello stato di previsione della spesa (titolo quarto) con la rispettiva denominazione: « Recupero della anticipazione, agli uffici dei veterinari provinciali, dei fondi occorrenti per l'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento del bestiame » e « Anticipazione agli uffici dei veterinari provinciali, dei fondi occorrenti per l'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento del bestiame ». Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le anticipazioni di cui al primo comma, a favore degli uffici dei veterinari provincali, e ne dispone l'iscrizione nel capitolo 1463 dello stato di previsione della spesa.

La giunta regionale dispone altresì, dopo la comunicazione di cui al primo comma, gli atti e le operazioni occorrenti alla completa parificazione della contabilità speciale.

Art. 6.

Per gli oneri di cui all'art. 2 della presente legge è autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1974 al 1977.

Ai fini dell'attuazione dell'art. 3 della presente legge è autorizzata la spesa di 100 milioni per l'anno 1974 e la spesa di 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1975 al 1977.

Per gli oneri di cui all'art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa di 100 milioni per l'anno 1974 e la spesa di 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1975 al 1977.

All'onere di 300 milioni per l'anno 1974 si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, dei seguenti capitoli:

n. 444, con la denominazione « Compensi ai veterinari incaricati delle operazioni relative al risanamento del bestiame bovino dalla tubercolosi e dalla brucellosi » e con lo stanziamento di 100 milioni;

n. 445, con la denominazione « Spese generali ed oneri di collaborazione per il risanamento del bestiame bovino dalla tubercolosi e dalla brucellosi » con lo stanziamento di 100 milioni;

n. 473, con la denominazione « Contributi nelle spese relative all'attuazione dei piani per la profilassi delle mastiti subcliniche dei bovini » e con lo stanziamento di 100 milioni.

Al maggior onere di 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1975 al 1977 si farà fronte con una quota, di pari ammontare, della disponibilità residua, di 900 milioni, derivante dalla cessazione, a partire dall'anno 1975, dell'onere di 2.100 milioni di cui al cap. 1220 del bilancio 1974 ed iscrivendo nello stato di previsione della spesa dei rispettivi bilanci, i capitoli 444, 445, 473, con le denominazioni di cui al quarto comma e con gli stanziamenti autorizzati, ai sensi dei primi tre commi, per ciascuno di tali anni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 agosto 1974

OBERTO TARENA

(7311)

Avviso di rettifica

Nella legge regionale 6 maggio 1974, n. 3, concernente: « Interventi per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali », pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 19 del 14 maggio 1974 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 134 del 24 maggio 1974, all'art. 10, primo comma, ove è scritto: « . . . e all'art. 7, lettere *f*), *h*), . . . », leggasi: « . . . e all'art. *6*, lettere *f*), *h*), . . . ». Al secondo comma del medesimo art. 10 ove è scritto: « . . . e all'art. 7, lettere *a*), *b*), . . . », leggasi: « . . . e all'art. *6*, lettere *a*), *b*), . . . ». Infine al quarto comma del ripetuto art. 10 ove è scritto: « Agli oneri di cui all'art. *9* . . . », leggasi: « Agli oneri di cui all'art. *8* . . . ».

(7277)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742740)